

DIRITTO CIVILE

IL CODICE CIVILE

Il CODICE CIVILE è certamente il riferimento normativo di maggiore importanza del DIRITTO PRIVATO. Il nuovo codice civile venne promulgato nel 1942 e sostituì in un unico testo il CODICE CIVILE del 1865 e il CODICE COMMERCIALE del 1882.

Il codice civile del 1942, nonostante l'introduzione della Costituzione repubblicana (1° gennaio 1948) e il trascorrere del tempo, è ANCORA IN VIGORE. La trasformazione del codice è comunque parzialmente avvenuta attraverso la sostituzione di numerosi articoli con il recepimento nel nostro ordinamento di nuove leggi, (si pensi alla riforma del diritto di famiglia del 1975).

LE LEGGI SPECIALI

Il codice, pur disciplinando in modo organico il DIRITTO CIVILE e il DIRITTO COMMERCIALE, non contiene però l'intera legislazione del diritto privato. Fin dalla sua emanazione, infatti, vi erano delle leggi statali, dette SPECIALI, che integravano e si affiancavano al codice. Alcuni istituti come, ad esempio, le procedure concorsuali, la cambiale e l'assegno erano, infatti, regolati da fonti speciali. Altri istituti, invece, sono stati modificati o sostituiti da LEGGI SPECIALI SUCCESSIVE. Si pensi, ad esempio, allo statuto dei lavoratori o al diritto di famiglia. Le leggi speciali, in base al principio cronologico o temporale delle fonti del diritto, prevalgono su quelle del codice civile, (sono fonti di pari grado, però successive).

I CODICI ATTUALMENTE IN VIGORE IN ITALIA

I codici attualmente vigenti in Italia sono:

- il codice penale (il cosiddetto codice Rocco, dal nome del ministro della Giustizia dell'epoca) in vigore dallo 1° luglio 1931;
- il codice penale militare di pace e di guerra, in vigore dal 10/10/1941;
- il codice civile, il codice di procedura civile, e il codice della navigazione, entrati in vigore il 21 aprile 1942, (e successivamente modificati e integrati);
- il codice di procedura penale che ha sostituito, dal 24 ottobre 1989, quello precedente, che era stato emanato il 1° luglio 1931;
- il codice della strada, in vigore dal 1/1/1993, (modificato nel 2003).

LA STRUTTURA DEL CODICE CIVILE ITALIANO

LE DISPOSIZIONI PRELIMINARI. Il Codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, è preceduto dalle DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE, dette anche DISPOSIZIONI PRELIMINARI O PRELEGGI (ossia che vengono prima delle leggi). Queste si occupano delle fonti di produzione del diritto e dei criteri di applicazione della legge in generale. Le preleggi, pur essendo premesse al codice civile, riguardano i principi fondamentali del diritto in generale e sono pertanto applicabili non solo al diritto civile, ma a tutti i rami del diritto.

I SEI LIBRI. Il Codice civile vero e proprio è composto da 2969 articoli, distribuiti in sei libri:

- Libro primo - Delle persone e della famiglia (artt. 1-455);
- Libro secondo - Delle successioni (artt. 456-809);
- Libro terzo - Della proprietà (artt. 810-1172);
- Libro quarto - Delle obbligazioni (artt. 1173-2059);
- Libro quinto - Del lavoro (artt. 2060-2642);
- Libro sesto - Della tutela dei diritti (artt. 2643-2969).

I libri a loro volta si suddividono in titoli, capi, sezioni, paragrafi e articoli. Questi ultimi, individuati da numeri cardinali, rappresentano pertanto l'unità elementare. Gli ARTICOLI possono comprendere più COMMI. Il comma è una parte dell'articolo compreso tra due capoversi.

IL RAPPORTO GIURIDICO E LE SITUAZIONI SOGGETTIVE


Quando due o più soggetti stabiliscono un rapporto (rapporto coniugale, di lavoro, di vicinato) è possibile che i reciproci interessi entrino in conflitto. Per evitare che tali conflitti degenerino in violenza, i rapporti più rilevanti sotto il profilo sociale ed economico vengono regolati dal diritto e prendono il nome di RAPPORTI GIURIDICI.

RAPPORTO GIURIDICO: E' UNA RELAZIONE TRA 2 O PIÙ PARTI REGOLATA DAL DIRITTO.

Il rapporto di amicizia non è un rapporto giuridico; il matrimonio, il rapporto di lavoro, il rapporto insegnante – studente sono tutti esempi di rapporti giuridici. In che modo le norme regolano i rapporti giuridici? Li regolano stabilendo quale, tra gli interessi contrapposti, deve prevalere e quale è destinato a soccombere. Per esempio l'art. 2109 c.c. stabilisce che il prestatore di lavoro ha diritto a un giorno di riposo per ogni settimana. Quindi:

- il RAPPORTO GIURIDICO è una relazione tra due o più parti regolata da norme giuridiche;
- PARTE ATTIVA del rapporto è quella a cui corrisponde una situazione di vantaggio (p. e. un diritto);
- PARTE PASSIVA è quella a cui corrisponde una situazione di svantaggio (p. e. un obbligo);
- TERZI sono chiamati tutti coloro che rimangono estranei al rapporto.

PERCHÉ SI PARLA DI PARTI E NON DI SOGGETTI? Immaginiamo che tre amici decidano di aprire un pub e che abbiano ottenuto un mutuo da una banca. Nel rapporto giuridico che si stabilisce tra loro e la banca compaiono quattro soggetti: tre (gli amici) si trovano entrambi nella parte passiva, accomunati dall'obbligo di restituire il prestito, mentre uno (la banca) si trova nella parte attiva. PARTE è un termine che indica la posizione, attiva o passiva, che si assume nel rapporto giuridico. Ciascuna parte può essere composta da uno o più soggetti. Nello schema seguente sono indicate le SITUAZIONI SOGGETTIVE DI SVANTAGGIO e le SITUAZIONI SOGGETTIVE DI SVANTAGGIO possibili in un rapporto giuridico.



In ogni rapporto giuridico compare sempre una PARTE ATTIVA e una PARTE PASSIVA. La parte attiva può essere titolare di un DIRITTO SOGGETTIVO, di una POTESTÀ o di un INTERESSE LEGITTIMO. La parte passiva può trovarsi gravata da un OBBLIGO, da un DOVERE, da una SOGGEZIONE o da un ONERE.

LE SITUAZIONI ATTIVE: IL DIRITTO SOGGETTIVO

Per chiarire meglio la differenza che corre tra essere portatore di un semplice interesse ed essere titolare di un DIRITTO SOGGETTIVO, consideriamo l'art. 2109 che stabilisce che il prestatore di lavoro ha diritto a un giorno di riposo ogni settimana.

IL DIRITTO SOGGETTIVO È IL POTERE DI FAR VALERE UN PROPRIO INTERESSE RICONOSCIUTO MERITEVOLE DI TUTELA DA UNA NORMA DEL DIRITTO OGGETTIVO. E' DUNQUE UNA FACOLTÀ, UN POTERE RICONOSCIUTO AD UN SOGGETTO SPECIFICO (da qui il termine "soggettivo"; da non confondere con il diritto "oggettivo" che abbiamo definito come l'insieme delle norme giuridiche), DA UNA NORMA GIURIDICA (art. 2109):

- il DIRITTO SOGGETTIVO esiste se è presente nel DIRITTO OGGETTIVO UNA NORMA GIURIDICA che riconosce meritevole di tutela un certo tipo di interesse
- contenuto del diritto oggettivo è il POTERE DI RIVOLGERSI ALL'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA TUTELA dell'interesse del soggetto.

CLASSIFICAZIONE DEI DIRITTI SOGGETTIVI

I DIRITTI SOGGETTIVI possono essere classificati in diverse categorie.

- I DIRITTI PATRIMONIALI sono i diritti che hanno un contenuto di carattere economico, hanno per oggetto interessi di natura economica. I diritti patrimoniali a loro volta vengono divisi in:
 - DIRITTI REALI: sono i diritti che si esercitano sulle cose (dal latino res = cosa) (es. diritto di proprietà);
 - DIRITTI DI CREDITO o DI OBBLIGAZIONE: sono quei diritti che attribuiscono al creditore la possibilità di pretendere dal debitore una prestazione, (pagamento di una somma di denaro, l'esecuzione di un lavoro).
- I DIRITTI NON PATRIMONIALI sono i diritti che hanno per oggetto interessi di natura non economica (diritti della personalità, come il diritto alla vita...; i diritti di famiglia).
- I DIRITTI ASSOLUTI sono quei diritti che possono essere esercitati nei confronti di chiunque, attribuiscono al titolare una protezione nei confronti di ogni soggetto (diritto alla vita, diritto di proprietà: nessuno può entrare nella casa di mia proprietà senza il mio consenso). I diritti reali sono diritti assoluti.
- I DIRITTI RELATIVI si possono esercitare solo nei confronti di un soggetto determinato (es. diritto di credito: possiamo far valere il nostro diritto solo nei confronti del debitore).
- I DIRITTI DISPONIBILI possono essere trasferiti ad altri, gratuitamente o dietro compenso, il titolare può disporne liberamente, (es. diritto di proprietà: posso vendere un mio bene ...);
- I DIRITTI INDISPONIBILI non possono essere trasferiti ad altri (es. i diritti politici: è vietato "vendere" il diritto di voto; i diritti della personalità, come il diritto alla vita, al nome ...).

Un DIRITTO SOGGETTIVO può appartenere a diverse categorie elencate: ad esempio il diritto di proprietà è un diritto patrimoniale, reale, assoluto, disponibile; il diritto alla vita è un diritto non patrimoniale, assoluto, indisponibile.

LE ALTRE SITUAZIONI ATTIVE

Una SITUAZIONE ATTIVA può derivare non solo dall'essere titolari di un diritto soggettivo, ma anche di una POTESTÀ o di un INTERESSE LEGITTIMO.

Immaginiamo che un bambino non voglia andare a scuola o non voglia sottoporsi alle vaccinazioni. I genitori non solo hanno il potere di costringerlo ad andare a scuola e a vaccinarsi, ma hanno anche il dovere di farlo. Questa posizione giuridica in cui un soggetto (nel nostro caso il genitore) può e deve fare certe cose, non nel proprio interesse ma nell'interesse di un altro soggetto, si chiama potestà.

LA POTESTÀ È UN COMPLESSO DI POTERI E DI DOVERI ACCORDATI AD UN SOGGETTO PER LA TUTELA DI UN INTERESSE ALTRUI.

Nel diritto privato le potestà sono poco frequenti e per lo più concentrate nel campo dei rapporti familiari, (genitori; tutori... → tutela). Nel diritto pubblico, invece, sono piuttosto diffuse. Qualsiasi pubblico potere si configura come una potestà (un vigile urbano ferma un ragazzo che "impenna" con il motorino, nell'interesse del ragazzo e della collettività; l'insegnante che ...).

Immaginiamo di aver sostenuto la maturità e di essere stati respinti. Immaginiamo che a porci le domande sia stato un solo professore essendosi allontanati gli altri membri della commissione. Che cosa possiamo fare? Sicuramente non possiamo sostenere di avere diritto alla promozione. Però sicuramente avremmo avuto interesse ad essere sottoposti a un esame regolare. L'ordinamento chiama questa nostra posizione INTERESSE LEGITTIMO.

L'INTERESSE LEGITTIMO È L'INTERESSE DEL SOGGETTO A CHE GLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SVOLGANO LA LORO FUNZIONE ED AGISCANO NEI CONFRONTI DEL CITTADINO NEL RISPETTO DELLE NORME GIURIDICHE POSTE PER DISCIPLINARE LA LORO ATTIVITÀ.

Il cittadino, quando ha a che fare con qualsiasi organo della Pubblica Amministrazione, ha l'interesse legittimo che la P.A. agisca nei suoi confronti rispettando le norme giuridiche.

La violazione dell'interesse legittimo può dar luogo a riparazioni di vario genere. Nel caso considerato dovremmo presentare RICORSO e ottenere la ripetizione dell'esame.

LE SITUAZIONI SOGGETTIVE PASSIVE

Abbiamo visto che in ogni rapporto giuridico compare sempre una PARTE ATTIVA e una PARTE PASSIVA. La parte attiva può essere titolare di un diritto soggettivo, di una potestà o di un interesse legittimo. La parte passiva può trovarsi gravata da un OBBLIGO, da un DOVERE, da una SOGGEZIONE o da un ONERE.

L'OBBLIGO È UN COMPORTAMENTO CHE DEVO TENERE NEI CONFRONTI DI UN SOGGETTO SPECIFICO, INDICA LA NECESSITÀ DI SODDISFARE, CON IL COMPORTAMENTO IMPOSTO, L'INTERESSE SPECIFICO DI UN SOGGETTO DETERMINATO. E' un obbligo, per esempio, pagare il debito al creditore (non posso consegnare la somma di denaro a chi voglio, ma la devo restituire al creditore).

IL DOVERE È UN COMPORTAMENTO CHE DEVO TENERE NON NEI CONFRONTI DI UN SOGGETTO SPECIFICO, MA NEI CONFRONTI DELLA COLLETTIVITÀ. Indica la necessità di soddisfare, con il comportamento imposto, un interesse generale, (il dovere di pagare i tributi, il dovere di fedeltà alla patria ... Ti ricordi come si intitola la Parte Prima della Costituzione? "Diritti e doveri dei cittadini").

LA SOGGEZIONE È LA SITUAZIONE NELLA QUALE VIENE A TROVARSI COLUI CHE È SOTTOPOSTO ALL'ALTRUI POTESTÀ.

I figli minori si trovano in una posizione di soggezione nei confronti dei genitori. La soggezione si distingue dall'obbligo e dal dovere perché la persona che si trova in tale situazione non è obbligata a fare o dare alcunché, ma deve limitarsi a subire gli effetti di decisioni assunte da altri.

L'ONERE È UN COMPORTAMENTO CHE, PUR NON ESSENDO OBBLIGATORIO, È INDISPENSABILE TENERE SE SI VUOLE CONSEGUIRE UN DETERMINATO RISULTATO. Immaginiamo di citare in giudizio una persona che si è appropriata di un bene che ci appartiene. Se vogliamo che sia condannata a restituircelo, abbiamo l'ONERE di provare (si parla proprio di "onere della prova") al giudice che quel bene è veramente nostro. Dobbiamo quindi provare e dimostrare quanto sostenuto per vincere la causa. Se desidero partecipare ad un concorso pubblico, ho l'onere di presentare la documentazione richiesta.

I DIRITTI REALI E I DIRITTI DI OBBLIGAZIONE

Abbiamo visto la distinzione tra DIRITTI REALI e DIRITTI DI OBBLIGAZIONE: queste sono le due categorie principali in cui si suddividono i DIRITTI PATRIMONIALI. Essi presentano caratteristiche fondamentali diverse e contrapposte tra loro:

- I DIRITTI REALI HANNO PER OGGETTO LE COSE (RES = COSA), IN MODO DIRETTO E NON MEDIATO, E SONO ASSOLUTI;
- I DIRITTI DI OBBLIGAZIONE CONSISTONO NELLA PRETESA DI OTTENERE UNA DETERMINATA PRESTAZIONE DA UNA DETERMINATA PERSONA, E SONO RELATIVI E NON IMMEDIATI .

Per una migliore comprensione dei diritti reali (dal latino res = cosa) è utile riferirsi al diritto reale per eccellenza, cioè alla proprietà. Dicendo che il diritto reale ha PER OGGETTO UNA COSA, in modo DIRETTO e NON MEDIATO, si indica questo: il proprietario di una cosa ha normalmente la disponibilità materiale della cosa stessa e il potere di utilizzarla, indipendentemente da qualsiasi collaborazione, (se invece compro un bene ho un diritto di credito verso il venditore e ho quindi bisogno della sua collaborazione: il venditore mi deve consegnare il bene). Dicendo che il diritto

reale è un DIRITTO ASSOLUTO si indica questo: il proprietario (o il titolare del diritto reale) può esigere nei confronti di CHIUNQUE il rispetto del suo diritto (OPPONIBILITÀ A TUTTI). Correlativamente qualsiasi altra persona ha il dovere di non turbarne l'esercizio: non deve cioè danneggiare la cosa, né sottrarla, né impedirne al proprietario l'utilizzazione legittima (dovere di astensione dei terzi). Ulteriore conseguenza dell'opponibilità a tutti è che il proprietario può difendere e far valere il suo diritto contro chiunque, anche contro lo Stato (con limiti che vedremo).

Dicendo che i DIRITTI DI OBBLIGAZIONE (detti anche DIRITTI DI CREDITO) consistono nella pretesa di OTTENERE UNA DETERMINATA PRESTAZIONE DA UNA DETERMINATA PERSONA si indica questo: il titolare di un diritto di obbligazione ha il potere di ottenere che un'altra persona gli consegni una cosa, oppure tenga un determinato comportamento, oppure ancora si astenga dal tenere un determinato comportamento. LA SODDISFAZIONE DEL SUO DIRITTO NON PUÒ AVVENIRE SE NON GRAZIE ALL'ALTRUI COLLABORAZIONE, (MANCA LA CARATTERISTICA DELL'IMMEDIATEZZA CHE CARATTERIZZA INVECE I DIRITTI REALI). I diritti di obbligazione sono anche DIRITTI RELATIVI: il titolare può esigere la soddisfazione del suo diritto SOLO nei confronti di una DETERMINATA PERSONA, la quale ha l'obbligo di soddisfarlo, mentre tutti gli altri (i terzi) restano estranei. IL DIRITTO DI OBBLIGAZIONE È OPPONIBILE SOLO ALLA PERSONA CHE DEVE ESEGUIRE LA PRESTAZIONE.

L' ACQUISTO E LA PERDITA DEI DIRITTI SOGGETTIVI

La legge disciplina le circostanze e i modi nei quali le persone possono ACQUISTARE i diritti. Essi hanno una regolazione diversa secondo il tipo di diritto: per questa ragione è più opportuno trattarne successivamente, in modo distinto per i diritti reali e i diritti di obbligazione.

Esiste invece nel nostro ordinamento un principio generale che disciplina la perdita dei diritti: chi non esercita un proprio diritto per un determinato periodo di tempo lo perde, (ESTINZIONE DEL DIRITTO). Perché? Per un buon funzionamento dei rapporti tra le persone, occorre garantire stabilità e certezza, sul piano del diritto, alle situazioni di fatto consolidate da tempo. Se ho un credito di 500 euro nei confronti di una persona, ma non mi curo di esigerlo per molti anni, creo una situazione di fatto consolidata.

IL CODICE CIVILE PREVEDE DUE DIVERSI MODI DI ESTINZIONE DEI DIRITTI PER INERZIA DEL TITOLARE E DECORSO DEL TEMPO: LA PRESCRIZIONE E LA DECADENZA.

LA PRESCRIZIONE

L'ART. 2934 STABILISCE CHE «OGNI DIRITTO SI ESTINGUE PER PRESCRIZIONE QUANDO IL TITOLARE NON LO ESERCITA PER IL TEMPO DETERMINATO DALLA LEGGE», A MENO CHE NON SI TRATTI DI UN DIRITTO INDISPONIBILE - cioè di un diritto che il titolare non può trasferire ad altri, né al quale può rinunciare - O DI UN DIRITTO SPECIFICAMENTE INDICATO DALLA LEGGE COME IMPRESCRITTIBILE, (cioè non soggetto a prescrizione). Non si prescrivono, in quanto INDISPONIBILI, i diritti della personalità e molti diritti familiari. Tra i diritti che NON SI PRESCRIVONO per specifica indicazione della legge il più importante è la proprietà, (Attenzione! Vedremo che il diritto di proprietà può essere perso dal titolare per non uso, se contemporaneamente si verifica un'usucapione).

Salvo diverse indicazioni della legge, la prescrizione si compie in 10 anni (PRESCRIZIONE ORDINARIA) e inizia a decorrere dal giorno in cui il titolare può esercitare il diritto (art. 2935): per esempio, se devo pagare 500 euro il 31 gennaio, la prescrizione inizia a decorrere da questa data. La disciplina della prescrizione è INDEROGABILE: le persone non possono stabilire termini diversi da quelli indicati dalla legge, né possono accordarsi preventivamente per non tenerne conto.

INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE. IL DECORSO DELLA PRESCRIZIONE SI INTERROMPE ogniqualvolta il titolare del diritto lo esercita con ATTI MATERIALI (es. attraverso il terreno altrui sul quale ho una servitù di passaggio) o con gli ATTI FORMALI (costituzione in mora, citazione in giudizio); oppure ogniqualvolta la persona contro la quale il diritto può essere fatto valere ne riconosce l'esistenza, (INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE). A partire dal giorno in cui il diritto è stato esercitato incomincia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione nel quale NON si computa il tempo trascorso prima dell'interruzione.

SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE. La prescrizione è **SOSPESA**, cioè il suo decorso subisce un arresto provvisorio, quando il titolare del diritto viene a trovarsi in una delle particolari situazioni elencate in modo tassativo degli artt. 2941 e 2942 come, per esempio, quando il titolare del diritto si trova a essere un militare in servizio in tempo di guerra, o quando il debitore e il creditore contraggono matrimonio fra loro. Quando tali situazioni vengono meno, la prescrizione riprende a decorrere e si computa **ANCHE** il tempo trascorso prima della sospensione.

LA DECADENZA

Vi sono situazioni giuridiche incerte, nelle quali è considerato opportuno raggiungere una **SISTEMAZIONE DEFINITIVA ENTRO TERMINI PIUTTOSTO BREVI**. Per esempio, chi compra merci che risultano poi difettose ha il diritto di ottenere una riduzione del prezzo; dal momento in cui egli scopre i difetti, inizia a esistere una situazione nella quale è incerto se egli farà valere o meno il suo diritto alla riduzione del prezzo. La legge fissa un termine entro il quale quest'incertezza deve cessare ed egli deve esercitare il suo diritto; decorso tale termine non lo potrà più esercitare. Questo termine è detto di **DECADENZA** (art. 2964). La disciplina della decadenza è diversa da quella della prescrizione nei seguenti punti:

- **LE PERSONE POSSONO STABILIRE TERMINI DI DECADENZA DIVERSI DA QUELLI INDICATI DALLA LEGGE**, purché non siano talmente brevi da rendere «eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto» e purché si tratti di diritti disponibili;
- il decorso del termine di decadenza **NON PUÒ ESSERE SOSPESO**;
- il decorso del termine di decadenza **NON PUÒ ESSERE INTERROTTO**.

I termini di decadenza, assai più brevi di quelli di prescrizione, sono molti e diversi: saranno menzionati successivamente.

FATTI E ATTI GIURIDICI – IL NEGOZIO GIURIDICO - I BENI

PER FATTO GIURIDICO SI INTENDE QUALUNQUE EVENTO NATURALE, INDIPENDENTE DALLA VOLONTÀ UMANA, CHE PRODUCA CONSEGUENZE NEL CAMPO DEL DIRITTO, ossia modifichi la situazione giuridica soggettiva di una persona, (es. la morte di una persona, la distruzione accidentale di una cosa). Tra i fatti giuridici ha un rilievo il SEMPLICE DECORSO DEL TEMPO, (il raggiungimento della maggiore età sottrae i figli alla potestà dei genitori; molti diritti si estinguono per prescrizione se non vengono esercitati per un certo n° di anni).

PER ATTO GIURIDICO SI INTENDE QUALUNQUE EVENTO, PRODOTTO DALL'UOMO CONSAPEVOLMENTE, CHE PRODUCA CONSEGUENZE SUL PIANO GIURIDICO. Ogni comportamento tenuto consapevolmente da una persona è un atto giuridico se è rilevante per il diritto, ossia se produce effetti giuridici, (matrimonio, testimonianza, testamento, assegno ...).

CLASSIFICAZIONE DEGLI ATTI GIURIDICI

Una prima classificazione distingue:

- ATTI LECITI: atti compiuti nel rispetto delle norme giuridiche
- ATTI ILLECITI: atti che violano le norme giuridiche, per cui è prevista una sanzione.

Una seconda classificazione distingue:

- ATTI GIURIDICI IN SENSO STRETTO o MERI ATTI: sono atti giuridici che hanno effetti non dipendenti dalla volontà di chi li compie. Appartengono a questa categoria le dichiarazioni di scienza, mediante le quali una persona si limita a dichiarare di conoscere qualcosa, (testimonianza, confessione, rilascio di un certificato).
- NEGOZI GIURIDICI: VI SONO ATTI GIURIDICI CHE CONSISTONO IN UNA MANIFESTAZIONE O DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ, DIRETTA A PRODURRE DETERMINATI EFFETTI GIURIDICI VOLUTI DALLA PERSONA CHE LI COMPIE: sono tutti quegli atti nei quali questa manifesta, dichiara la propria volontà. l'atto consiste in una dichiarazione di volontà (matrimonio, contratto, testamento).



IL NEGOZIO GIURIDICO

IL NEGOZIO GIURIDICO VIENE DEFINITO COME UNA MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ DI UNA O PIÙ PERSONE, ALLA QUALE L'ORDINAMENTO GIURIDICO RICOLLEGA GLI EFFETTI GIURIDICI VOLUTI DA CHI LA EMANA.

Si distinguono a seconda della PARTI CHE PONGONO IN ESSERE IL NEGOZIO GIURIDICO:

- NEGOZI UNILATERALI: sono posti in essere da UNA SOLA PARTE, da un solo soggetto. La volontà di un unico soggetto giuridico è sufficiente per produrre le conseguenze tipiche dell'atto compiuto, (testamento, dimissioni, procura, riconoscimento di un figlio naturale). A loro volta i negozi unilaterali si distinguono in:
 - ❖ NEGOZI RICETTIZI: vincolano colui che li compie solo quando vengono ricevuti dal destinatario (dimissioni);
 - ❖ NEGOZI NON RICETTIZI: sono efficaci a prescindere dal fatto che il destinatario li abbia ricevuti.
- NEGOZI BILATERALI: sono posti in essere da DUE PARTI, le conseguenze giuridiche vengono prodotte dall'incontro e dall'accordo fra le volontà delle due parti, (matrimonio, contratti di compravendita e di locazione);

- **NEGOZI PLURILATERALI:** sono posti in essere da PIÙ PARTI, le conseguenze giuridiche vengono prodotte dall'incontro e dall'accordo fra le volontà delle varie parti, (contratto di società con più di due soci, accordo per costituire un'associazione).

Si distinguono, inoltre, a seconda del CONTENUTO del negozio giuridico:


- **NEGOZI PATRIMONIALI:** sono qui negozi che hanno un contenuto di carattere patrimoniale, esprimibile in termini economici, (contratto);
- **NEGOZI NON PATRIMONIALI:** sono qui negozi che non hanno un contenuto di carattere patrimoniale (anche se possono avere ANCHE implicazioni di carattere economico: es. matrimonio, che è un negozio basato sull'amore e sull'affetto e quindi non è né un negozio patrimoniale, né un contratto).

Il contratto è quindi un negozio giuridico patrimoniale bilaterale o plurilaterale; il matrimonio è un negozio giuridico non patrimoniale, necessariamente e solo bilaterale.

Infine a seconda della FORMA, (cioè della modalità con cui deve essere esplicitata la volontà delle parti: forma libera, scritta, atto pubblico ...) richiesta per la validità del negozio, si distinguono:

- **NEGOZI NON FORMALI:** la legge non prevede una forma obbligatoria e quindi la volontà delle parti può essere esplicitata come si vuole (anche oralmente), (contratto di compravendita di beni mobili);
- **NEGOZI FORMALI:** la legge prevede una forma obbligatoria, la volontà delle parti deve essere esplicitata secondo le modalità prescritte (pena l'invalidità del negozio giuridico), (contratto di vendita di beni immobili, contratto di costituzione di una società di capitali).

CLASSIFICAZIONE DEI NEGOZI GIURIDICI



I BENI

Oggetto dei diritti patrimoniali sono i beni. Nonostante il Codice civile adoperi indifferentemente le parole "BENE" e "COSA", l'art. 810 precisa che beni non sono tutte le cose, ma solo quelle che possono FORMARE OGGETTO DI DIRITTI. Una precisazione: per "cose" si intendono qui tutte le cose materiali che possono essere percepite con i sensi (per esempio, suolo, acqua, albero, tavolo ecc.). Affinché una cosa possa essere OGGETTO DI UN DIRITTO è necessario:

- che abbia un VALORE D'USO, cioè che sia atta a essere utilizzata dall'uomo per soddisfare un suo bisogno, sia esso materiale o non;
- che esista in natura in QUANTITÀ RELATIVAMENTE LIMITATA, di modo che un uomo abbia interesse a impossessarsene per utilizzarla in modo esclusivo.

Due esempi servono a chiarire meglio il concetto. Il suolo di un pianeta del sistema solare è una cosa, ma oggi non è un "bene" poiché allo stato attuale della scienza e della tecnica non ha un valore d'uso. L'aria atmosferica è anch' essa una "cosa", ma non è un "bene" poiché esiste in quantità talmente abbondante che l'uomo non ha interesse a impossessarsene in modo esclusivo. Non solo le cose che possono essere oggetto di diritti sono beni: SONO BENI ANCHE LE CREAZIONI DELL'INTELLETTO UMANO, come le opere artistiche (pittura, scultura ...), le

invenzioni, i segni distintivi delle imprese (ditta, insegna) e dei loro prodotti (marchi). Sono questi i cosiddetti BENI IMMATERIALI, che sono oggetto di particolari diritti regolati dalla legge (diritto d'autore, di brevetto ecc.).

Cose e beni possono dunque essere descritti graficamente come due aree che si sovrappongono solo in parte. CI SONO COSE CHE NON SONO BENI (il suolo su Saturno); CI SONO BENI CHE NON SONO COSE (perché sono immateriali e non possono ricadere sotto i nostri sensi).

CLASSIFICAZIONE DEI BENI

BENI MATERIALI: sono quei beni che hanno una consistenza fisica e che ricadono sotto i nostri sensi, (automobile, casa ...).

BENI IMMATERIALI: sono quei beni che rappresentano creazioni dell'intelletto umano, come le opere artistiche, le invenzioni, i segni distintivi delle imprese (ditta, insegna) e dei loro prodotti (marchi). Non hanno dunque una consistenza fisica e non ricadono sotto i nostri sensi.

BENI IMMOBILI: sono beni collegati al suolo in modo permanente, (terreni, edifici, sorgenti, alberi).

BENI MOBILI: sono quei beni che non sono incorporati o collegati definitivamente al suolo e che possono essere spostati (anche le energie naturali, art. 814).

BENI MOBILI REGISTRATI: sono quei beni che devono essere trascritti in appositi PUBBLICI REGISTRI; sono beni mobili, ma soggetti a una disciplina di legge che ha punti di somiglianza con quella dei beni immobili, (autoveicoli e motoveicoli, natanti e aeromobili art. 815). La differenza di maggiore rilievo riguarda il REGIME DI CIRCOLAZIONE: le alienazioni dei beni immobili e dei beni mobili registrati sono soggette a formalità particolari, (trascrizione sui pubblici registri), mentre al contrario le alienazioni dei beni mobili non vi sono normalmente soggette.

BENI FUNGIBILI: sono quei beni che sono sostituibili gli uni agli altri come, per esempio, due automobili nuove esattamente identiche tra di loro, un litro di benzina.

BENI INFUNGIBILI: sono quelli che non possono indifferentemente essere sostituiti gli uni agli altri, (un'opera d'arte).

BENI CONSUMABILI: sono quelli che vengono distrutti con un solo atto di utilizzazione e quindi sono suscettibili di essere utilizzati solo una volta, (cibo, benzina).

BENI INCONSUMABILI: sono quei beni, (detti anche "DUREVOLI"), che possono essere utilizzati ripetutamente come, per esempio, un'automobile o una corda (anche se con il tempo si usurano).

PERTINENZE: sono le cose destinate in modo durevole al servizio o all'ornamento di un'altra cosa da parte del proprietario di quest'ultima (art. 817). Determinare se una cosa è o non è una pertinenza è importante in caso di alienazione: infatti, QUANDO LA COSA PRINCIPALE VIENE ALIENATA, ANCHE LE SUE PERTINENZE SUBISCONO LA STESSA SORTE, a meno che non risulti una volontà delle parti in senso opposto (art. 818), (la cantina rispetto all'appartamento).

FRUTTI: sono i beni prodotti da altri beni. I FRUTTI NATURALI sono i prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, delle miniere (art. 820). I FRUTTI CIVILI sono il corrispettivo che il proprietario trae dall'utilizzazione altrui di una sua cosa, (il canone di locazione, gli interessi di una somma di denaro). Tanto i frutti naturali quanto i frutti civili appartengono al proprietario del bene.

UNIVERSALITA' DI BENI MOBILI: pluralità di cose che appartengono alla STESSA PERSONA e che hanno una DESTINAZIONE UNITARIA. Può essere alienata senza elencare i singoli beni che la compongono, (collezione di francobolli, biblioteca, gregge).

SCHEMA - CLASSIFICAZIONE DEI BENI

BENI MATERIALI
BENI IMMATERIALI

BENI MOBILI, BENI IMMOBILI,
BENI MOBILI REGISTRATI

BENI FUNGIBILI
BENI INFUNGIBILI

BENI CONSUMABILI
BENI INCONSUMABILI

PERTINENZE FRUTTI NATURALI
FRUTTI CIVILI

UNIVERSALITA'
DI BENI MOBILI

I SOGGETTI DI DIRITTO

SONO SOGGETTI DEL DIRITTO QUEI SOGGETTI CHE PER L'ORDINAMENTO POSSONO ESSERE TITOLARI DI DIRITTI E DI DOVERI. SI DISTINGUONO LE PERSONE FISICHE E LE PERSONE GIURIDICHE.

LE PERSONE FISICHE

PERSONA FISICA è l'essere umano nato vivo. Requisiti fondamentali sono quindi la NASCITA e la VITA. Il nato – morto non è soggetto di diritto in quanto lo si considera come mai esistito. Se ad esempio una donna partorisce e muore e, dopo essere nato vivo, il bambino muore, il bambino è comunque diventato una persona fisica e vi saranno importanti conseguenze sul piano giuridico, (i beni di lei si trasmettono per metà al marito e per metà al figlio, che morendo li trasmette a sua volta al marito di lei che ottiene l'intera eredità. Se invece il figlio fosse nato morto, al marito sarebbe spettata in eredità una quota di 2/3, mentre 1/3 sarebbe spettato ai parenti di lei). LA NASCITA COINCIDE CON L'INIZIO DELLA RESPIRAZIONE POLMONARE. E' SUFFICIENTE UN SOLO ISTANCE DI VITA PER DIVENTARE PERSONA FISICA E PER ACQUISIRE LA CAPACITÀ GIURIDICA. La nascita va dichiarata entro 10 giorni all'ufficiale dello stato civile.

CAPACITA' GIURIDICA: IDONEITÀ DI UNA PERSONA AD ESSERE TITOLARE DI DIRITTI E DI DOVERI. SI ACQUISTA ALLA NASCITA.

CAPACITA' DI AGIRE: IDONEITÀ DI UN SOGGETTO AD ESERCITARE PERSONALMENTE I DIRITTI DI CUI È TITOLARE E AD ASSUMERE OBBLIGHI. SI ACQUISTA AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ.

Già al momento della NASCITA, con l'acquisto della capacità giuridica, si acquistano quindi dei diritti: sono i DIRITTI PERSONALISSIMI e INVIOLABILI, come il diritto alla vita, alla libertà personale, all'eguaglianza, alla cittadinanza, al nome, all'assistenza sanitaria, all'educazione, al mantenimento, (sono diritti assoluti, inviolabili, personali, intrasmissibili, non patrimoniali).

CITTADINI, STRANIERI E APOLIDI

Le persone fisiche che si trovano sul territorio dello Stato si distinguono in CITTADINI, STRANIERI E APOLIDI. I cittadini sono quelle persone fisiche che hanno la CITTADINANZA (cioè un insieme di diritti e di doveri riconosciuti e imposti solo ai cittadini → es. diritto di voto); gli stranieri sono quelle persone fisiche che hanno la cittadinanza di un altro Stato; gli apolidi sono coloro che non hanno alcuna cittadinanza.

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER L'ORDINAMENTO ITALIANO:

- PER NASCITA (ius sanguinis = diritto di sangue): almeno un genitore italiano
- PER TERRITORIO (ius soli = diritto di territorio): chi nasce sul territorio italiano se i genitori sono ignoti o apolidi
- PER ADOZIONE
- PER MATRIMONIO: il coniuge di un cittadino italiano dopo tre anni di matrimonio o se risiede regolarmente in Italia da almeno 6 mesi
- PER LEGGE E PER CONCESSIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: dopo 10 anni di residenza regolare in Italia per gli stranieri extracomunitari, 4 anni per gli stranieri comunitari.

SEDE DELLA PERSONA FISICA


In relazione alla sede della persona fisica, si distingue tra:

- RESIDENZA: luogo dove una persona fisica vive abitualmente.
- DOMICILIO: luogo dove una persona fisica ha stabilito la sede dei propri affari.
- DIMORA: luogo dove una persona fisica soggiorna temporaneamente e saltuariamente.

Un medico che abita a Milano, ha lo studio a Monza e una villetta a Varazze, avrà la residenza a Milano, il domicilio a Monza e la dimora a Varazze. Per molte persone, la residenza e il domicilio coincidono.

LA CAPACITÀ DI AGIRE

La capacità di agire solitamente si acquista al compimento della maggiore età, cioè a 18 anni. I soggetti maggiorenni normalmente sono quindi considerati CAPACI DI AGIRE. I soggetti che non hanno la capacità di agire o hanno una capacità di agire limitata solo a certi atti, sono detti INCAPACI DI AGIRE. Queste categorie sono rappresentate nello schema seguente: .



I soggetti capaci di agire possono compiere da soli ATTI DI ORDINARIA e ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE:

- ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE: sono atti finalizzati alla gestione e conservazione del patrimonio (manutenzione), e non modificano l'entità del patrimonio;
- ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE: sono atti che determinano una permanente alterazione del patrimonio (vendita, donazione, ecc.)

GLI INCAPACI DI AGIRE, A LORO VOLTA, SI DISTINGUONO IN:

- **INCAPACI ASSOLUTI**: soggetti che non possono compiere alcun tipo di atto giuridico. Gli atti sono compiuti nell'interesse dell'incapace da parte dei GENITORI o del TUTORE;
- **INCAPACI RELATIVI**: soggetti che possono compiere da soli atti di ORDINARIA AMMINISTRAZIONE e per gli atti di STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE è necessaria l'assistenza di un curatore.

GLI INCAPACI ASSOLUTI

- **MINORENNI**. i soggetti non ancora maggiorenni sono considerati generalmente incapaci assoluti e sono seguiti dai GENITORI. In caso di mancanza dei genitori, il giudice tutelare nomina un TUTORE (spesso un parente).
- **INTERDETTI**. Si distingue tra:
 - INTERDIZIONE GIUDIZIALE: viene dichiarata dal GIUDICE con una sentenza di interdizione per quelle persone affette da gravi malattie non in grado di provvedere ai propri interessi, (solitamente patologie di carattere psicologico – psichiatrico, es. "abituale infermità di mente"). Viene nominato un tutore (genitori).
 - INTERDIZIONE LEGALE: è un pena aggiuntiva prevista dalla LEGGE per chi è stato condannato ad un periodo di detenzione superiore ai 5 anni. Viene nominato un tutore. L'interdizione legale cessa quando la pena è stata scontata.

GLI INCAPACI RELATIVI

- **INABILITATI**. L'inabilitazione è un provvedimento disposto dal GIUDICE che priva PARZIALMENTE la persona fisica della capacità di agire, (es. persone affette da malattie di

carattere psicologico non gravi, abuso di alcool e stupefacenti, prodigalità, sordomuti che non hanno ricevuto un'educazione sufficiente ecc). Viene nominato un CURATORE.

- **MINORI EMANCIPATI.** Sono minorenni che hanno compiuto almeno 16 anni e che eccezionalmente vengono autorizzati ad unirsi in matrimonio con un'altra persona (normalmente per il matrimonio è richiesta la maggiore età), se ricorrono gravi ed urgenti necessità (esempio: gravidanza), previa valutazione da parte del giudice della maturità e dell'effettiva volontà della persona di unirsi in matrimonio.

L'INCAPACITA' NATURALE

L'INCAPACITA' NATURALE è quella situazione in cui si trova una persona fisica, normalmente CAPACE DI AGIRE, maggiorenne e non interdetta, consistente in una INCAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE TEMPORANEA, (un maggiorenne, sotto l'effetto di alcool e stupefacenti, viene indotto a concludere un contratto ...).

L'ESTINZIONE DELLA PERSONA FISICA

Con la MORTE, i DIRITTI PATRIMONIALI si trasmettono agli eredi e i DIRITTI PERSONALI si estinguono, (diritto al nome, al voto, ecc.). Si dichiara la morte nel caso di assenza di respirazione spontanea e di attività elettrica cerebrale.

COMMORIENTA: in caso di più decessi, se è incerto il momento dei singoli decessi, tutte le persone si considerano decedute nello stesso istante, (es. incidente aereo in cui muoiono due coniugi, e non si può stabilire chi è morto prima, si dichiara la commorienza, che avrà conseguenza importanti ai fini della successione ereditaria).

Nel caso invece in cui non si abbiano più notizie di una persona, si distingue tra:

- SCOMPARSA: viene dichiarata dal momento in cui non si hanno notizie della persona.
- ASSENZA: viene dichiarata dopo 2 anni da quando non si hanno notizie della persona. Gli eredi possono entrare in possesso temporaneo dei beni, ma non possono alienarli.
- MORTE PRESUNTA: viene dichiarata dopo 10 anni da quando non si hanno notizie. Gli eredi acquistano la piena disponibilità del patrimonio. Il coniuge può contrarre un nuovo matrimonio. Se la persona ritorna, ritorna in possesso del patrimonio nello stato in cui si trova e viene annullato il secondo matrimonio del coniuge.

LE ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE E LE PERSONE GIURIDICHE (CENNI)

LE ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE SONO INSIEMI DI PERSONE O DI BENI CHE VENGONO COSTITUITE PER PERSEGUIRE UNA DETERMINATA FINALITÀ. Una volta costituita l'organizzazione collettiva, generalmente viene anche costituito un patrimonio intestato all'organizzazione, (sede, mobili, soldi), SEPARATO E "AUTONOMO" da quello delle persone che aderiscono all'organizzazione. Tra le organizzazioni collettive distinguiamo:

- le ASSOCIAZIONI, che hanno una finalità non lucrativa, ma di carattere sociale, assistenziale culturale, ecc.
- le SOCIETÀ, che sono organizzazioni collettive con finalità lucrativa. Le società a loro volta si dividono in SOCIETÀ DI PERSONE, (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) e SOCIETÀ DI CAPITALI, (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni).
- ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE RICONOSCIUTE. Sono quelle organizzazioni che soddisfano i requisiti previsti dalla legge e hanno ottenuto il RICONOSCIMENTO DA PARTE DELLO STATO e l'ISCRIZIONE IN UN PUBBLICO REGISTRO. Il riconoscimento permette di ottenere la PERSONALITÀ GIURIDICA, (e quindi tali organizzazioni vengono denominate PERSONE GIURIDICHE), e l'AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA, (per le obbligazioni sociali, come i debiti, viene utilizzato solo il patrimonio della persona giuridica e gli associati non rischiano il patrimonio personale);
- ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE NON RICONOSCIUTE. Sono quelle organizzazioni che non hanno ottenuto o non hanno richiesto il riconoscimento da parte dello stato. Queste organizzazioni sono quindi caratterizzate da un'AUTONOMIA PATRIMONIALE

IMPERFETTA, (per le obbligazioni sociali, come i debiti, viene utilizzato il patrimonio della persona giuridica e, se questo non è sufficiente, anche il patrimonio degli associati o di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione).

SONO PERSONE GIURIDICHE:

- LE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE,
- LE SOCIETA' DI CAPITALI,
- LE FONDAZIONI.

SONO ORGANIZZAZIONI NON RICONOSCIUTE LE SOCIETA' DI PERSONE, LE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E ALTRE ORGANIZZAZIONI.

1 – ASSOCIAZIONI:

- ORGANIZZAZIONI DI PERSONE;
- PERSEGUIMENTO DI FINALITÀ NON LUCRATIVE (SOCIALI, CULTURALI ...).

Sono organizzazioni di persone costituite per il perseguimento di FINALITÀ NON LUCRATIVE. Si distinguono ulteriormente in ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE (dal momento che soddisfano determinati requisiti imposti dalla legge, hanno ottenuto il riconoscimento dello Stato e quindi la "personalità giuridica") e le ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE. Solo le associazioni riconosciute sono considerate persone giuridiche.

2 - SOCIETA':

- ORGANIZZAZIONI DI PERSONE;
- PERSEGUIMENTO DI FINALITÀ LUCRATIVE (O MUTUALISTICHE ...).

Sono organizzazioni di persone costituite per svolgere un'attività economica, al fine di dividerne gli utili, (perseguimento di finalità lucrative). Si distinguono le SOCIETA' DI PERSONE e le SOCIETA' DI CAPITALI. Sono persone giuridiche le SOCIETA' DI CAPITALI e le cooperative, non lo sono le SOCIETA' DI PERSONE.

3 – FONDAZIONI:


- ORGANIZZAZIONI DI BENI
- PERSEGUIMENTO DI FINALITÀ NON LUCRATIVE (SOCIALI, CULTURALI ...)

Sono organizzazioni di BENI destinati ad uno scopo di natura ideale, (ad esempio un miliardario dedica metà del suo patrimonio, quindi un insieme di beni, alla protezione della natura).

All'interno della categorie delle persone giuridiche si distinguono le PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE e quelle PRIVATE.

I DIRITTI REALI

I DIRITTI REALI sono quei diritti che si esercitano sulle cose (res = cosa). Diritto reale per eccellenza è la PROPRIETÀ: i poteri di utilizzazione e disposizione della cosa che spettano al proprietario sono assai ampi, ma possono essere limitati dall'esistenza di un altro diritto sulla cosa stessa, diverso dalla proprietà e spettante a una persona diversa dal proprietario. Questi diritti reali diversi dalla proprietà sono detti DIRITTI REALI SU COSA ALTRUI e sono divisi in due categorie: i DIRITTI REALI DI GODIMENTO (superficie, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e servitù) e i DIRITTI REALI GARANZIA (pegno e ipoteca). Nel caso dei diritti reali su cosa altrui, SUL MEDESIMO BENE, verranno esercitati il diritto di proprietà da parte del proprietario, (con alcune facoltà che gli sono impedito, come per esempio quella di utilizzare il bene), e il diritto su cosa altrui da parte di un altro titolare.



I diritti reali su cosa altrui sono TIPICI: costituiscono cioè un numero chiuso, di modo che le parti non possono crearne di nuovi. Ogniqualvolta una cosa è contemporaneamente sia oggetto del diritto di proprietà di una persona, sia oggetto di un diritto reale di godimento di un'altra persona, si verifica questa situazione:

- ALCUNI POTERI SULLA COSA, CHE ALTRIMENTI SPETTEREBBERO SOLO AL PROPRIETARIO SPETTANO AL TITOLARE DEL DIRITTO REALE DI GODIMENTO: poteri diversi da caso a caso, secondo qual è il diritto reale di godimento di cui si tratta;
- correlativamente il proprietario può esercitare i poteri che comunque gli restano soltanto in modo tale da consentire al titolare del diritto reale di esercitare i suoi.


Per esempio, se A è proprietario di un terreno e B è usufruttuario dello stesso terreno, spetta a B il potere di utilizzare la cosa e di trarne ogni vantaggio economico, potere che altrimenti spetterebbe ad A; correlativamente A non può in alcun modo esercitare tale potere, sicché il contenuto concreto del suo diritto risulta fortemente limitato.

L'ESTINZIONE DEL DIRITTO REALE su cosa altrui ha l'effetto di riattribuire al proprietario il pieno esercizio dei suoi poteri: così, per esempio, con l'estinzione dell'usufrutto, il proprietario riacquista il potere di utilizzare la cosa e di trarne ogni vantaggio economico. I poteri, che precedentemente erano inibiti al proprietario, con l'estinzione del diritto reale su cosa altrui, vengono riacquistati in modo "elastico" dal proprietario stesso: la proprietà, che prima era limitata e compressa, ritorna ad essere piena e senza limiti (... salvo quelli previsti dalla legge). Questo fenomeno viene indicato con l'espressione "ELASTICITÀ DELLA PROPRIETÀ".

IL PROPRIETARIO E IL TITOLARE DI UN DIRITTO REALE SU COSA ALTRUI HANNO ENTRAMBI IL POTERE DI TRASFERIRE IL PROPRIO DIRITTO AD ALTRI, per esempio di venderlo. Ma attenzione: essi possono trasferire diritti di cui sono titolari, non diritti aventi un contenuto più ampio. In particolare il proprietario di una cosa, sulla quale un'altra persona ha un diritto reale di godimento, può trasferirla ad altri: chi la acquista ne diventa proprietario, ma ha poteri soggetti agli stessi limiti cui erano soggetti quelli del suo dante causa. Per esempio, se la cosa è gravata da un usufrutto, l'acquirente della proprietà, pur diventando proprietario, acquista un bene su cui un'altra persona vanta ed esercita un diritto di usufrutto: non può utilizzare la cosa e trarne ogni vantaggio economico, poiché questo potere continua a spettare esclusivamente

all'usufruttuario. E' come se il diritto dell'usufruttuario "seguisse" il bene, nonostante il bene sia venduto ad altre persone. Si parla in proposito di DIRITTO DI SEGUITO. Questo fenomeno dipende dal carattere di assolutezza dei diritti reali su cosa altrui: il titolare del diritto può opporre a chiunque, quindi anche al nuovo proprietario, il suo diritto, può difenderlo, può farlo valere contro chiunque. Si dice che il titolare di uno di essi ha il diritto di seguito, cioè di "seguire" il bene oggetto del suo diritto presso qualsiasi proprietario.

CARATTERI DEI
DIRITTI REALI
SU COSA ALTRUI



LA PROPRIETÀ

Il DIRITTO DI PROPRIETA' è il diritto che riconosce al titolare i più ampi poteri e facoltà sul bene su cui si esercita il diritto. Due norme sono da ricordare:

Art. 832 c.c.: "Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico".

Art. 42 Cost. : "La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale (...)."

Il nostro ordinamento riconosce in via di principio che tutte le cose (salvo alcune eccezioni come, per esempio, i beni appartenenti al demanio statale) possano diventare di PROPRIETÀ PRIVATA.

LA PROPRIETA' NEL CODICE CIVILE

Analizziamo il contenuto dell'art. 832 del Codice civile:

- 1) FACOLTÀ DI GODERE DELLA COSA. Il proprietario può utilizzare la cosa, cioè può trarne il valore d'uso che essa ha. Il proprietario è teoricamente libero di usare o non usare il bene, di decidere come usarlo, di tentare nuovi modi di utilizzarlo, di trasformarlo e, al limite, di distruggerlo. Questa libertà è sottoposta ai limiti stabiliti dall'ordinamento giuridico.
- 2) FACOLTÀ DI DISPORRE DELLA COSA. Il proprietario può alienare la cosa, cioè può trasferire il diritto sulla cosa ad un'altra persona. La facoltà di disporre della cosa si realizza mediante alcuni strumenti giuridici, principalmente il contratto (per esempio, vendita, locazione, donazione), e il testamento. Con il contratto di vendita il diritto di proprietà si trasferisce da chi vende il bene all'acquirente.
- 3) IN MODO PIENO ED ESCLUSIVO. Dalla definizione dell'art. 832 risulta ancora che le facoltà di godimento e di disposizione possono essere di regola esercitate in modo pieno ed esclusivo, cioè senza restrizioni né interferenze da parte di altre persone, della collettività e dello stato. "PIENEZZA" significa dunque potere esercitare il proprio diritto sulla cosa senza limiti, se non quelli imposti dall'ordinamento giuridico. "ESCLUSIVITÀ" significa che il proprietario può escludere chiunque dall'utilizzare la cosa (il diritto di proprietà, in quanto diritto reale, è un diritto assoluto ...). Manifestazione emblematica di ciò è, ad esempio, la facoltà del proprietario di recintare il suo terreno (art. 841).
- 4) LIMITI. La facoltà del proprietario è sì piena ed esclusiva, ma deve in ogni caso rispettare i limiti che la legge stabilisce e adempiere gli obblighi che la legge gli impone.

LA PROPRIETÀ NELLA COSTITUZIONE


- 1) RISERVA DI LEGGE. L'art. 42 contiene anzitutto una RISERVA DI LEGGE: attribuisce cioè, in via esclusiva alla legge ordinaria, il compito di determinare i modi nei quali la

proprietà può essere acquistata, i modi nei quali può essere utilizzata e i loro limiti. Ma fa di più, impone alla legge ordinaria un vincolo di scopo: la legge ordinaria deve regolare i modi di acquisto, di godimento e i limiti.

- 2) **LIMITI.** Il diritto di proprietà, per quanto ampio, incontra dei limiti fissati dalla legge per tutelare **INTERESSI PRIVATI** e **INTERESSI PUBBLICI**, (**ESPROPRIAZIONE**).
- 3) **FINI DELLA PROPRIETA'.** La proprietà deve essere esercitata per il perseguimento di due scopi: la proprietà deve avere una «**FUNZIONE SOCIALE**» e deve essere «**ACCESSIBILE A TUTTI**». La formula «**FUNZIONE SOCIALE**» indica in generale che l'esercizio della proprietà dovrebbe essere disciplinato in modo tale da non venire in contrasto con l'interesse della collettività, e in particolare con l'interesse dei gruppi sociali più deboli. La formula «**ACCESSIBILE A TUTTI**» della proprietà indica in generale che la legge deve favorire la diffusione della piccola proprietà, operare affinché ciascuna persona, ciascuna famiglia raggiunga la proprietà dei beni essenziali per la vita materiale.
- 4) **PROPRIETA' PRIVATA.** L'art. 42 riconosce il diritto alla proprietà privata. Con l'eccezione dei beni menzionati dalla legge, tutti i beni possono essere oggetto di proprietà privata.

I LIMITI AL DIRITTO DI PROPRIETA'

Sia l'art. 42 della Costituzione che l'art. 832 del Codice civile prevedono dei **LIMITI** al diritto di proprietà. Questi, a seconda dei casi, possono essere dei limiti per **TUTELARE UN INTERESSE PRIVATO** o limiti per **TUTELARE UN INTERESSE PUBBLICO**.



Tra i limiti previsti dalla legge, vi sono:

- I **LIMITI CONTENUTI NELLA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI VICINATO**;
- I **LIMITI CONTENUTI NELLA DISCIPLINA URBANISTICA**;
- I **LIMITI DERIVANTI DALL'ESISTENZA DI ALTRUI DIRITTI REALI**;
- I **LIMITI CONTENUTI NELLA DISCIPLINA DELLE ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ**

LIMITI CONTENUTI NELLA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI VICINATO

La normativa del codice è volta al temperamento equo e razionale degli interessi, eventualmente contrastanti, dei **PROPRIETARI DI IMMOBILI VICINI**.

LE IMMISSIONI. Il proprietario che utilizza il suo immobile causa frequentemente rumori, fumo, calore, esalazioni, che si propagano agli immobili vicini: ciò è lecito finché non va oltre la **NORMALE TOLLERABILITÀ** di chi subisce tali immissioni (art. 844). Tale norma non riguarda solo i terreni, ma anche gli edifici; non riguarda solo i proprietari, ma anche i locatari, gli usufruttuari ecc. Essa è spesso applicata ai casi di **RUMORI molesti**. Ma soprattutto è spesso applicata al caso delle immissioni che sono conseguenza dell'**ATTIVITÀ INDUSTRIALE**. Il codice cerca qui di realizzare un **EQUO CONTEMPERAMENTO** tra:

- **GLI INTERESSI DEI PROPRIETARI E DEGLI INQUILINI** degli immobili, situati nelle vicinanze degli stabilimenti, a non subire immissioni fastidiose;
- **L'INTERESSE DEGLI IMPRENDITORI** a svolgere l'attività produttiva nonostante la sua nocività, o anche solo la sua fastidiosità.

IL CONTEMPERAMENTO TRA LE ESIGENZE DELLA PRODUZIONE E LE RAGIONI DELLA PROPRIETÀ è lasciato a una **VALUTAZIONE EQUITATIVA DEL GIUDICE**, che deve determinare che cosa in concreto sia la normale tollerabilità, tenendo conto della condizione dei luoghi e dell'eventuale priorità di un determinato uso: per esempio il livello di rumori e di fumi tollerabile è diverso in una periferia industriale rispetto ad una zona residenziale.

LE DISTANZE. Il proprietario deve rispettare una serie di prescrizioni analiticamente elencate dall'art. 873 e segg. Ogni manufatto (muro, recinzione, edificio, apertura) o piantagione, la cui

esistenza costituisce una violazione di queste regole, dà diritto al proprietario vicino di ottenerne la RIMOZIONE, oltre al RISARCIMENTO del danno. Vediamo le regole principali.


LE DISTANZE FRA LE COSTRUZIONI. Secondo l'art. 873 gli edifici posti su terreni confinanti devono essere IN CONTIGUITÀ gli uni agli altri, senza lasciare intercapedini; altrimenti devono trovarsi fra loro a una DISTANZA LEGALE MINIMA DI 3 METRI; queste regole non si applicano agli edifici che confinano con piazze e vie pubbliche (art. 879 c. 2). I muri di cinta e gli altri muri isolati di altezza non superiore a 3 metri non sono presi in considerazione nel calcolo delle distanze (art. 878). È frequente che i regolamenti locali prescrivano distanze legali maggiori fra gli edifici, oppure distanze legali minime degli edifici dal confine: QUESTE DISPOSIZIONI PREVALGONO SULLE REGOLE DEL CODICE.




Nel caso si applichino le norme che prescrivono distanze minime fra gli edifici, stabilite dal codice o dai regolamenti locali, il principio fondamentale è il seguente: IL PROPRIETARIO CHE COSTRUISCE PER PRIMO PUÒ LIBERAMENTE SCEGLIERE DOVE EDIFICARE, (se sul confine, se a 3 metri o più dal confine, se a una distanza dal confine pari alla metà di quella legale, o inferiore, o superiore). Questo principio non si può ovviamente applicare nel caso in cui i regolamenti locali prescrivano invece distanze minime dal confine.

Quando si applicano le norme che prescrivono distanze minime fra gli edifici, il proprietario confinante che costruisce successivamente ha diverse possibilità, A SECONDA CHE LA COSTRUZIONE PRECEDENTE SI TROVA SUL CONFINE, A PIÙ DI 1,5 METRI DAL CONFINE, O A MENO DI 1,5 METRI DAL CONFINE.


- a) **SUL CONFINE.** Se l'edificio del vicino si trova sul confine, il proprietario confinante può costruire IN ADERENZA, cioè a contatto del muro del vicino, ma senza utilizzarlo, oppure IN APPOGGIO, cioè utilizzando il muro del vicino. In quest'ultimo caso deve chiedere la COMUNIONE FORZOSA del muro perimetrale dell'edificio, posto sul confine pagandone al vicino la metà del valore.




- b) **AD ALMENO 1,5 METRI DAL CONFINE.** Se l'edificio del vicino dista dal confine almeno 1,5 metri, (o almeno la distanza minima stabilita dai regolamenti locali), il proprietario confinante può costruire ad una distanza non inferiore a 3 metri dall'edificio del vicino.



- c) A MENO DI 1,5 METRI DAL CONFINE. Se l'edificio dista dal confine meno di 1,5 metri (o meno di metà della distanza minima stabilita dai regolamenti locali), il proprietario confinante può costruire a una distanza non inferiore a 3 metri da esso; può anche costruire in aderenza o in appoggio, (occupando una parte del terreno del vicino), a meno che il vicino dichiari entro 15 giorni che preferisce estendere il suo muro fino al confine. Se il proprietario del fondo confinante costruisce in appoggio o in aderenza, deve pagare il valore della porzione di terreno del vicino occupata.



Le LUCI (cioè le aperture che permettono il passaggio della luce e dell'aria ma non consentono di affacciarsi) devono essere realizzate ad un'ALTEZZA minima di 2,5 metri e devono essere munite di inferriata. Le VEDUTE e i PROSPETTI (cioè le aperture che permettono di affacciarsi sul fondo del vicino) devono essere realizzati in modo che la loro linea esterna disti dal confine almeno 1,5 metri. Le vedute sono le finestre; i prospetti sono i balconi. Il proprietario sul cui fondo sono aperte vedute dirette non può fabbricare a una distanza minore di 3 metri dalla loro linea esterna.



IL DIVIETO DI ATTI DI EMULAZIONE

Un limite generale che tradizionalmente la legge pone alla pienezza ed esclusività delle facoltà del proprietario è costituito dal divieto di compiere i cosiddetti ATTI DI EMULAZIONE (art. 833 c.c.): «Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri». E' il caso di un proprietario di un bene che utilizza il bene non per ottenere un'utilità, ma solo per danneggiare un'altra persona, (esempio: mi è antipatico il mio vicino di casa e, con il solo fine di disturbarlo, passo sotto casa sua avanti e indietro con il mio motorino).

LA PROPRIETÀ IMMOBILIARE E I SUOI LIMITI

Il Codice civile contiene una disciplina ampia e assai analitica della proprietà avente a oggetto cose immobili, cioè principalmente terreni ed edifici, (RAPPORTI DI VICINATO). Ma le regole più importanti in materia sono contenute in numerose LEGGI SPECIALI, che disciplinano il potere di edificare, i limiti imposti per la tutela dei locatari, l'espropriazione per pubblica utilità.

L'ESTENSIONE. Oggetto del diritto del proprietario, oltre al suolo, sono anche il SOTTOSUOLO e lo SPAZIO SOVRASTANTE al suolo (art. 840 c. 1). Tuttavia il suo diritto non si estende all'infinito in senso verticale, ma ha dei limiti.

- 1) Il primo e più generale è che il diritto di proprietà si estende fino al LIMITE DI CIÒ CHE È UTILE AL PROPRIETARIO: questi non può impedire a terzi di svolgere attività a una profondità o a un'altezza tale che non influisce sulla sua utilizzazione del terreno e dunque che non lede il suo interesse (art. 840 c. 2). Così, per esempio, il proprietario non può impedire il transito di velivoli a un'altezza tale da non influire in alcun modo sull'uso del terreno; ma può invece opporsi al transito di velivoli a quota molto bassa.
- 2) Il secondo limite è dato dalla regola contenuta nell'art. 840 c. 1, secondo la quale il proprietario del suolo non può sfruttare le MINIERE e le CAVE che vi si trovano: esse fanno

parte del PATRIMONIO INDISPONIBILE dello Stato e delle Regioni, e possono soltanto essere attribuite in CONCESSIONE ai privati per il loro sfruttamento.

L'INGRESSO SUL TERRENO. Il proprietario può IMPEDIRE L'INGRESSO DI QUALSIASI ESTRANEO, e può RECINTARE IL SUO TERRENO (art. 841), con i LIMITI seguenti:

- 1) il proprietario non può impedire il passaggio sul suo terreno per l'esercizio della caccia, (a meno che vi siano colture suscettibili di danno oppure sia presente una rete alta almeno un metro e venti centimetri che non consenta il passaggio della selvaggina);
- 2) il proprietario deve permettere l'accesso al fondo al vicino che debba costruire o riparare un muro, o deve recuperare una cosa mobile o un animale smarrito.

Se il terreno è gravato di servitù, (vedi dopo), il proprietario deve consentire al titolare della servitù di esercitare il suo diritto.

NORME SULLA EDIFICABILITA' DEI SUOLI

Tra i limiti al diritto di proprietà posti per TUTELARE INTERESSI PUBBLICI vi sono le norme sulla edificabilità. Il proprietario di un terreno che vuole edificare dovrà rispettare una serie di vincoli: come prima cosa dovrà consultare il PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (PRG) e verificare che il proprio terreno sia compreso in un'AREA RESIDENZIALE (cioè destinata alla costruzione di edifici); in secondo luogo dovrà verificare che nel PIANO PARTICOLAREGGIATO il proprio terreno sia compreso in un'area destinata ad edifici piuttosto che a giardini; successivamente dovrà rilevare l'INDICE DI CUBATURA MASSIMA (che indica quanti metri cubi si possono edificare per ogni metro quadro di terreno). Vi sono poi altri adempimenti che il proprietario dovrà rispettare: le DISTANZE MINIME stabilite dal codice civile o dai regolamenti locali, dovrà richieder la concessione edilizia e presentare il progetto, dovrà provvedere al versamento per gli ONERI DI URBANIZZAZIONE (cioè un contributo alle spese che l'ente locale deve affrontare per collegare l'edificio con la rete idrica, la rete fognaria e la rete stradale).

SCHEMA - NORME SULLA EDIFICABILITA' DEI SUOLI

- 1) PIANO REGOLATORE COMUNALE: AREA RESIDENZIALE?
- 2) PIANO PARTICOLAREGGIATO: AREA DESTINATA AD EDIFICIO A GIARDINI?
- 3) INDICI DI CUBATURA MASSIMA (metri cubi che si possono edificare per ogni metro quadro di terreno)
- 4) DISTANZE MINIME DAL CONFINE STABILITE DAL CODICE CIVILE O DAI REGOLAMENTI LOCALI
- 5) RICHIESTA DELLA CONCESSIONE EDILIZIA E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
- 6) VERSAMENTO DI UN CONTRIBUTO PER GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE (strade, rete idrica, rete fognaria).

ALTRI LIMITI ALLA UTILIZZAZIONE DEI SUOLI

- i beni archeologici sono di proprietà dello Stato (chi li trova ha diritto ad un premio)
- limiti al dissodamento dei boschi
- rispetto dei vincoli idrogeologici e fluviali

RAMI, RADICI E FRUTTI

Il proprietario del suolo può imporre il taglio di RAMI e di RADICI che si protendono sul suo terreno, salvi gli usi locali. Se gli usi locali non dispongono diversamente, i FRUTTI naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti. Se i frutti sono ancora attaccati all'albero, sono di proprietà del proprietario dell'albero. Gli ALBERI DI ALTO FUSTO (cioè quelli che hanno un tronco di almeno 3 metri; il tronco si misura dal suolo fino al punto in cui iniziano i rami) devono essere piantati a 3 metri dal confine; gli ALTRI ALBERI a 1,5 metri; le VITI e le SIEPI a 0,5 metri.

SCHEMA – DISTANZE DI ALBERI E SIEPI

- ALBERI AD ALTO FUSTO → 3 METRI DAL CONFINE
- ALBERI A MEDIO FUSTO → 1,5 METRI DAL CONFINE
- VITI E SIEPI → 0,5 METRI DAL CONFINE

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

L'ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ è un PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO con il quale, per motivi di INTERESSE GENERALE, la Pubblica Amministrazione PRIVA UN SOGGETTO DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ su un determinato bene, corrispondendogli un INDENNIZZO. Requisiti per la validità del provvedimento sono:

- RISERVA DI LEGGE: il provvedimento può essere adottato dalla Pubblica Amministrazione solo se una legge o un atto avente forza di legge riconosce tale potere all'ente pubblico.
- INTERESSE GENERALE: il provvedimento deve essere adottato per perseguire la "pubblica utilità", quindi l'interesse generale della collettività, e non interessi particolari (ad esempio di un Sindaco o di un Assessore).
- INDENNITA': il proprietario ha il diritto a ricevere un indennizzo uguale al valore del bene.

LA REQUISIZIONE

La REQUISIZIONE è un PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO d'urgenza con il quale l'autorità amministrativa, per fronteggiare pubbliche calamità, sottrae TEMPORANEAMENTE, ai proprietari la DISPONIBILITÀ di determinati beni, sia mobili che immobili, come alloggi, roulotte, mezzi di trasporto. Il provvedimento è di solito adottato dal Sindaco o dal Prefetto. Il proprietario ha diritto ad un INDENNIZZO.

I DIRITTI REALI SU COSA ALTRUI: I DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU COSA ALTRUI

LA SUPERFICIE (artt. 952 – 956 c.c.)

IL PROPRIETARIO PUÒ COSTITUIRE IL DIRITTO DI FARE O MANTENERE, AL DI SOPRA O AL DI SOTTO DEL SUOLO, UNA COSTRUZIONE A FAVORE DI ALTRI, CHE NE ACQUISTA LA PROPRIETÀ.

Tra i poteri del proprietario del suolo deve essere di regola annoverato quello di edificare opere sopra o sotto di esso. IL DIRITTO REALE DI SUPERFICIE COSTITUISCE UN'ECCEZIONE A QUESTA REGOLA: quando vi è un diritto di superficie su di un terreno, il POTERE DI EDIFICARE spetta solo al titolare di questo diritto, cioè a una persona diversa dal proprietario del suolo.

Non soltanto: secondo la REGOLA DELL'ACCESSIONE il proprietario del suolo acquista la proprietà di qualsiasi opera edificata sopra o sotto di esso. Il diritto reale di superficie costituisce un'eccezione anche a questa regola: quando vi è un diritto di superficie, IL TITOLARE DI QUESTO DIRITTO È PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO O DELL'OPERA, nonostante la proprietà del suolo sia di un'altra persona. La situazione che si verifica quando esiste un diritto di superficie su di un terreno consiste dunque nella SEPARAZIONE TRA IL DIRITTO DI PROPRIETÀ SUL TERRENO STESSO DA UN LATO E IL DIRITTO DI PROPRIETÀ SULL'OPERA CHE VI È COSTRUITA, o il potere di costruirla, dall'altro lato: una situazione nella quale il diritto di proprietà di una persona è limitato a favore di un'altra persona (art. 952).

Il diritto di superficie è utilizzato nella pratica per la costruzione di opere fisicamente permanenti, ma destinate a durare non molto a lungo nel tempo, quali chioschi o padiglioni di esposizione, (questo per ridurre i costi, in quanto non si acquista la proprietà del suolo).

Il superficiario può godere e disporre IN MODO PIENO ED ESCLUSIVO DELL'EDIFICIO o dell'opera oggetto del suo diritto, può dunque alienarla indipendentemente dalla volontà del proprietario del suolo. La superficie può essere PERPETUA oppure a tempo DETERMINATO.

IL DIRITTO DI SUPERFICIE SI ESTINGUE PER:

- RINUNCIA del superficiario;
- SCADENZA del termine (art. 953);
- CONSOLIDAZIONE, quando superficie (proprietà della costruzione o diritto di costruire) e proprietà del suolo si riuniscono in capo alla stessa persona, (eredità, compravendita);
- PRESCRIZIONE, quando la superficie ha a oggetto il diritto di costruire e la costruzione non viene realizzata entro 20 anni.

CON L'ESTINZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE RIPRENDONO A OPERARE LE REGOLE GENERALI: quella sulla spettanza al proprietario del potere di edificare; quella sull'accessione, sicché il proprietario del terreno diventa proprietario dell'opera edificata sopra o sotto di esso.

L'USUFRUTTO (att. 978 – 1020 c.c.)

E' IL DIRITTO DI GODERE DELLA COSA DI PROPRIETÀ ALTRUI, RISPETTANDONE LA DESTINAZIONE ECONOMICA.

L'USUFRUTTO consiste nel diritto attribuito a una persona diversa dal proprietario di UTILIZZARE UNA COSA E DI TRARNE OGNI FRUTTO, SENZA MODIFICARNE LA DESTINAZIONE ECONOMICA E RESTITUENDOLA ALLA SCADENZA DEL TERMINE (art. 981). Il proprietario della cosa oggetto dell'usufrutto rimane tale, ma non può utilizzarla: ha la cosiddetta NUDA PROPRIETÀ. Si tratta di una situazione in cui il diritto reale di utilizzare la cosa spetta a una persona diversa dal proprietario. L'usufrutto ha LIMITI MASSIMI DI DURATA NEL TEMPO ed è vietato l'usufrutto perpetuo. NON È POSSIBILE MUTARE LA DESTINAZIONE ECONOMICA DEL BENE né per decisione del solo usufruttuario, né per decisione del solo nudo proprietario, poiché ciascuno di essi, con un simile atto, lederebbe i diritti dell'altro; ogni modifica è lecita solo se vi è un nuovo e specifico accordo in proposito tra usufruttuario e nudo proprietario.

L'USUFRUTTO PUÒ ESSERE COSTITUITO:

- con un contratto (il proprietario costituisce a favore di un'altra persona l'usufrutto, conservando la nuda proprietà, o viceversa) → USUFRUTTO VOLONTARIO

- con un testamento → USUFRUTTO VOLONTARIO
- per usucapione
- per disposizione di legge (ad es. i genitori sul bene del minore) → USUFRUTTO LEGALE
- attraverso una sentenza → USUFRUTTO GIUDIZIALE

L'usufrutto può essere ceduto dall'usufruttuario a un'altra persona, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo (art. 980). L'usufruttuario ha il possesso del bene (art. 982): può utilizzarlo direttamente o darlo in locazione o in affitto ad altri: ha il diritto di appropriarsi di tutti i frutti che il bene produce; deve conservarlo e curarne la manutenzione e può apportarvi addizioni e miglioramenti (allora ha diritto ad un corrispettivo al momento dell'estinzione dell'usufrutto); sono a suo carico le spese necessarie per la custodia e l'amministrazione, di esso, nonché le spese per le riparazioni ordinarie, (SPESE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE). Le spese straordinarie sono a carico del nudo proprietario, (SPESE DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE).

L'USUFRUTTO SI ESTINGUE PER:

- SCADENZA del termine, che è pattuito dalle parti, ma che NON PUÒ COMUNQUE MAI SUPERARE LA DURATA DELLA VITA DELL'USUFRUTTUARIO, se è una persona fisica o i 30 anni se è un'organizzazione collettiva; QUALORA L'USUFRUTTUARIO MUOIA prima della scadenza, l'usufrutto si estingue egualmente; qualora l'usufrutto venga CEDUTO a un'altra persona, si estingue al più tardi alla morte dell'usufruttuario originario;
- RINUNCIA dell'usufruttuario;
- CONSOLIDAZIONE, quando cioè usufrutto e nuda proprietà si riuniscono in capo alla stessa persona;
- PRESCRIZIONE VENTENNALE;
- DISTRUZIONE della cosa.

Nella pratica quotidiana è frequente la vendita della NUDA PROPRIETÀ DA PARTE DI ANZIANI che si riservano l'usufrutto. Alla morte dell'anziano, l'usufrutto si estinguerà e il nudo proprietario riacquisterà i poteri completi relativi al diritto di proprietà. Naturalmente il prezzo della nuda proprietà dovrà essere più basso del prezzo di mercato del bene.

L'USO E L'ABITAZIONE

IL DIRITTO DI USO È IL DIRITTO DI SERVIRSI DI UN BENE ALTRUI E, SE ESSO È FRUTTIFERO, DI RACCOGLIERNE I FRUTTI, LIMITATAMENTE AI BISOGNI PROPRI E DELLA PROPRIA FAMIGLIA.

IL DIRITTO DI ABITAZIONE È IL DIRITTO DI ABITARE UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ ALTRUI, LIMITATAMENTE AI BISOGNI PROPRI E DELLA PROPRIA FAMIGLIA.

Sono diritti reali di godimento simili all'usufrutto, che però attribuiscono poteri più limitati al titolare. Il titolare del DIRITTO DI USO può servirsi della cosa e percepirne i frutti ENTRO IL LIMITE DEI BISOGNI SUOI E DELLA SUA FAMIGLIA (art. 1021). Il DIRITTO DI ABITAZIONE può avere ad OGGETTO SOLO UNA CASA; il titolare può abitarla entro il LIMITE DEI BISOGNI SUOI E DELLA SUA FAMIGLIA (art. 1022). I diritti di uso e di abitazione NON POSSONO ESSERE CEDUTI né dati in locazione; per tutto quanto non espressamente regolato si applicano le norme sull'usufrutto.

L'ENFITEUSI

L'ENFITEUSI ATTRIBUISCE AL TITOLARE IL POTERE DI GODERE DI UN FONDO ALTRUI, CON L'OBBLIGO DI MIGLIORARLO E PAGARE AL PROPRIETARIO UN CANONE PERIODICO.

L'enfiteusi consiste nel diritto, attribuito a una persona diversa dal proprietario, di esercitare poteri di godimento su di un fondo analoghi a quelli che spetterebbero al proprietario, con l'obbligo di APPORTARE MIGLIORAMENTI al fondo e di pagare al proprietario un CANONE PERIODICO.

L'enfiteusi è oggi un retaggio del passato, avente un'applicazione assai limitata, (settore dell'agricoltura). L'enfiteusi può essere PERPETUA oppure A TEMPO DETERMINATO (art. 958). L'enfiteuta ha il diritto di godere del fondo come un proprietario (art. 959); deve apportarvi MIGLIORAMENTI (art. 960); può disporre del suo diritto, CEDENDOLO ad altri (art. 965 c. l); deve pagare al proprietario un CANONE, che non può superare i limiti indicati nelle leggi speciali.

L'enfiteusi SI ESTINGUE, oltre che per PRESCRIZIONE VENTENNALE (art. 970), per AFFRANCAZIONE e per DEVOLUZIONE. Mediante l'AFFRANCAZIONE l'enfiteuta ha diritto di acquistare la proprietà quando vuole, pagando al proprietario una somma corrispondente a 15 annualità del canone. Con la DEVOLUZIONE il proprietario concedente può ottenere che il diritto dell'enfiteuta si estingua e la sua proprietà riacquisti pienezza di contenuto: ciò è ammesso solo qualora l'enfiteuta sia inadempiente all'obbligo di miglioramento o a quello di pagamento del canone. Estinta l'enfiteusi, il proprietario deve indennizzare l'enfiteuta dei miglioramenti.

LE SERVITÙ PREDIALI

LA SERVITÙ (o la servitù prediale, dal latino praedium = fondo, campo) CONSISTE IN UN PESO IMPOSTO SU DI UN FONDO, DETTO SERVENTE; PER L'UTILITÀ DI UN ALTRO FONDO, DETTO DOMINANTE, APPARTENENTE A UN PROPRIETARIO DIVERSO (art. 1027).

Il "PESO" IMPOSTO SUL FONDO SERVENTE consiste in una limitazione posta al potere di utilizzare il fondo servente da parte del suo proprietario; il contenuto di questa limitazione è assai vario. L'"utilità" per il fondo dominante consiste in generale nel miglioramento delle possibilità di utilizzazione del fondo dominante da parte del suo proprietario; anche il contenuto di questo "miglioramento" è assai vario. Vediamo tre esempi.

- 1) Un terreno non può essere utilizzato dal suo proprietario, se questi non può accedervi; quando non vi è una strada pubblica che consenta l'accesso, il proprietario può ottenere che gli sia riconosciuto il diritto di attraversare un terreno altrui, (SERVITÙ DI PASSAGGIO). Il peso consiste nel fatto che il proprietario del fondo servente, non può impedire il passaggio, né compiere opere, (recinzione), che lo impediscano: il suo diritto di godere viene limitato. L'utilità consiste nel fatto che il proprietario del fondo dominante ha un accesso a esso.
- 2) Un terreno può essere utilizzato se è raggiunto dall'energia elettrica e dall'acqua: l'elettrodotto, l'acquedotto e le fognature devono attraversare i terreni altrui. Il proprietario del fondo dominante può ottenere che gli siano riconosciuti i diritti di SERVITÙ DI ELETTRODOTTO, DI ACQUEDOTTO E DI FOGNATURA.
- 3) Un edificio, A, ha un elevato valore in quanto ha una bellissima vista sulle montagne; l'edificio B dirimpetto è basso; se questo venisse sopraelevato, l'edificio A perderebbe la sua vista. In questo caso il proprietario dell'edificio A può ottenere dal proprietario dell'edificio B una SERVITÙ DI NON SOPRAELEVAZIONE.


Bisogna sottolineare il carattere di DIRITTO REALE della servitù: essa è posta a favore di un fondo, chiunque ne sia il proprietario, e grava su di un altro fondo, chiunque ne sia il proprietario, (REGOLA GENERALE DELLA PREDIALITÀ). Il suo rispetto può essere preteso dal proprietario del fondo dominante nei confronti di qualsiasi persona: si tratta di un DIRITTO ASSOLUTO, (OPPONIBILITÀ A TUTTI).

La servitù, tanto dal lato attivo quanto dal lato passivo, NON PUÒ ESSERE CEDUTA AD ALTRI SE NON INSIEME CON LA PROPRIETÀ DEL FONDO STESSO. La servitù deve consistere in un PESO oggettivo per il fondo servente, che si concreta in un NON FARE o in un TOLLERARE che il proprietario del fondo dominante faccia; NON PUÒ CONSISTERE IN UNA PRESTAZIONE ATTIVA da parte del proprietario del fondo servente.

Sono SERVITÙ NEGATIVE quelle che si limitano a vietare al proprietario del fondo servente di fare certe attività; sono SERVITÙ AFFERMATIVE quelle che impongono a quest'ultimo di consentire al proprietario del fondo dominante di fare certe attività sul fondo servente.

Le servitù sono APPARENTI quando esistono per il loro esercizio opere visibili e permanenti (sentieri, strade, acquedotti ecc.); sono NON APPARENTI nel caso opposto (vedi esempio di servitù di non sopraelevazione) (art. 1061).

Le servitù sono COATTIVE quando la loro costituzione è imposta per legge e a nulla vale l'eventuale volontà contraria del proprietario del fondo servente; sono VOLONTARIE quando la loro costituzione è effetto di un atto di autonomia privata o di un'usucapione.



LE SERVITÙ VOLONTARIE. Le persone interessate possono costituire servitù aventi i contenuti più disparati, purché siano rispettati i caratteri fondamentali sopra descritti. I modi principali

attraverso i quali possono essere costituite sono: il **CONTRATTO**, cioè l'accordo tra i proprietari dei fondi interessati; l'**USUCAPIONE**, cioè il possesso della servitù per un certo periodo di tempo (ad esempio si piantano degli alberi ad una distanza dal confine inferiore a quella prevista dalla legge, senza che il proprietario del fondo vicino si opponga); e la "**DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA**", (il proprietario di un fondo, in parte contiguo a una certa strada pubblica, costruisce su di esso una strada interna che dà accesso alla parte più remota; successivamente vende quest'ultima parte a un'altra persona; la parte del fondo che egli ha mantenuto propria resta gravata della servitù di passaggio a favore di quella che ha venduto) (art. 1062).

Il titolare della servitù può opporla a tutti, in particolare nei confronti del proprietario del fondo servente: per potere fruire di questo effetto della "**REALITÀ**" del suo diritto, egli ha l'onere di farlo **TRASCRIVERE NEL REGISTRI IMMOBILIARI**.

L'ESERCIZIO E L'ESTINZIONE DELLA SERVITÙ. L'esercizio della servitù è regolato dal titolo che la ha costituita (sentenza, contratto). In mancanza la legge indica alcune regole: criterio generale è che deve essere esercitata in modo da **SODDISFARE IL BISOGNO DEL FONDO DOMINANTE CON IL MINOR AGGRAVIO PER IL FONDO SERVENTE** (art. 1065). La servitù si **ESTINGUE** per **RINUNCIA** del titolare, **CONFUSIONE** (quando i due fondi diventano di proprietà di un'unica persona), per **PRESCRIZIONE**, cioè per il mancato uso per 20 anni (art. 1073).

LE SERVITÙ COATTIVE. La legge prevede (art. 1032) una serie di casi nei quali deve esistere la servitù. Si tratta di situazioni nelle quali la possibilità di utilizzare un fondo sarebbe scarsa o inesistente senza l'imposizione di una servitù, sicché risulterebbe colpito non solo l'interesse del proprietario di un tale fondo, ma anche l'interesse generale a uno sfruttamento ottimale degli immobili. Ad esempio, la legge prevede una servitù coattiva di passaggio a favore di un fondo senza alcun accesso alla strada (**FONDO INTERCLUSO**); e prevede che gravi su quello, tra i fondi vicini, sul quale il passaggio è più breve, meno dispendioso e meno dannoso. Nei casi in cui la legge prevede una servitù coattiva **È SEMPRE POSSIBILE CHE LE PARTI INTERESSATE, VOLONTARIAMENTE, STIPULINO UN CONTRATTO** per costituirla e per stabilirne le modalità di esercizio. In mancanza di tale contratto risalta il **CARATTERE COATTIVO DELLA SERVITÙ**: il proprietario del fondo, a favore del quale la legge prevede la servitù, può ottenere che essa sia costituita mediante una **SENTENZA, ANCHE CONTRO LA VOLONTÀ DELL'ALTRO PROPRIETARIO**; nella sentenza sono anche determinate le modalità di esercizio e l'indennità (art. 1032). Alcune servitù coattive indicate dal codice sono l'acquedotto, il passaggio, l'elettrodotto; a queste vanno aggiunte quanto meno la servitù di appoggio di fili telefonici e quella di metanodotto.

I DIRITTI REALI SU COSA ALTRUI: I DIRITTI REALI DI GARANZIA

L'argomento dei diritti reali di garanzia, (cioè il **PEGNO** e l'**IPOTECA**), viene trattato più avanti.

LA COMUNIONE

SI VERIFICA QUANDO PIÙ SOGGETTI SONO TITOLARI DI UN DIRITTO REALE SULLA STESSA COSA. NEL CASO DELLA PROPRIETÀ SI PARLA DI COMPROPRIETÀ E IN CERTI CASI DI CONDOMINIO.

E' come se ogni comproprietario esercitasse un diritto di proprietà su una QUOTA IDEALE DEL BENE: ogni comproprietario acquista un POTERE PROPORZIONALE ALLA RISPETTIVA QUOTA DI PARTECIPAZIONE. La comunione può essere:

- **VOLONTARIA**: le parti hanno voluto costituire una comunione attraverso un CONTRATTO, (contratto di multiproprietà);
- **INCIDENTALE**: conseguenza di fatti giuridici che non dipendono dalla volontà delle parti che esercitano la comunione (eredi di una casa in base ad un TESTAMENTO);
- **FORZOSA**: è la comunione imposta dalla legge (nel CONDOMINIO si realizza una comunione forzosa sulle PARTI COMUNI).

USO DELLA COSA COMUNE: ciascun comproprietario ha il diritto di utilizzare la cosa, senza alterarne la destinazione e consentendo agli altri di utilizzarla.

DIRITTO DI DISPORRE DELLA COSA: ogni comproprietario può disporre liberamente della propria quota, per alienare l'intero bene ci vuole il consenso di tutti i comproprietari

AMMINISTRAZIONE: l'amministrazione spetta congiuntamente a tutti i partecipanti.

Per decisioni attinenti l'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, il regolamento e la nomina amministratore è richiesto il 50% + 1 delle quote. Per decisioni di STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE sono richiesti i 2/3 del valore della cosa comune.

IL CONDOMINIO

IL CONDOMINIO E' UN TIPO DI COMUNIONE FORZOSA CHE HA PER OGGETTO LE PARTI COMUNI DI FABBRICATI DIVISI IN PIU' UNITA' IMMOBILIARI APPARTENENTI A PROPRIETARI DIVERSI.

Essendo una COMUNIONE FORZOSA non è consentito rinunciare al diritto e sottrarsi alle spese di manutenzione. LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E' CALCOLATA IN MILLESIMI: a ciascun condomino è attribuita una quantità di millesimi proporzionale al valore della sua unità immobiliare.

IL POSSESSO

PROPRIETARIO è il titolare del diritto di proprietà. POSSESSORE È COLUI CHE SI COMPORTA NEI CONFRONTI DI UN BENE COME SE NE FOSSE PROPRIETARIO, MENTRE IN REALTÀ POTREBBE ESSERLO COME NON ESSERLO (il ladro, colui che è convinto di essere il proprietario di una cosa, ...). Il ladro non acquista la proprietà dei beni, ma ne acquista il possesso, perché si comporta nei confronti delle cose rubate come se ne fosse proprietario, (per non farsi scoprire). Una persona eredita in base ad un falso testamento un bene. Tale persona non è il proprietario del bene, ma esercita solo il possesso, (perché magari è convinta che il testamento sia legittimo e quindi è convinta anche che il bene sia di sua proprietà). Solitamente proprietario e possessore coincidono. Vi sono casi, però, in cui una persona esercita il POSSESSO su un bene, e quindi si configura come POSSESSORE, ed un'altra esercita il DIRITTO DI PROPRIETÀ, e quindi si configura come PROPRIETARIO, (il ladro è il possessore, la persona a cui è stato sottratto il bene è il proprietario).

ART. 1140 → IL POSSESSO È IL POTERE SULLA COSA, CHE SI MANIFESTA IN UN'ATTIVITÀ CORRISPONDENTE ALL'ESERCIZIO DELLA PROPRIETÀ (O DI ALTRO DIRITTO REALE).

Perché si possa parlare di possesso, devono essere soddisfatti DUE REQUISITI:

- la MATERIALE DISPONIBILITÀ della cosa;
- l'intenzione di possedere (ANIMUS POSSIDENDI): il possessore si comporta nei confronti della cosa come se ne fosse il proprietario.

LA DETENZIONE

L'autista è possessore dell'autobus? È l'inquilino? Dobbiamo domandarci se le persone in questione si comportano in tutto e per tutto come se fossero i proprietari dei beni che utilizzano, (l'autobus, l'appartamento, ecc.). Se la risposta è affermativa, allora possono essere identificate come possessori, altrimenti hanno semplicemente la DETENZIONE della cosa.

L'inquilino, però, paga il canone di locazione. L'autista tutte le sere deposita il veicolo nell'autorimessa. Queste persone hanno SOLO LA MATERIALE DISPONIBILITÀ DELLA COSA, ma non manifestano alcuna intenzione di comportarsi come proprietari. Quale proprietario pagherebbe il canone di locazione?

DETENTORE È COLUI CHE DISPONE CONCRETAMENTE DI UN BENE ALTRUI, MA NON MANIFESTA L'INTENZIONE DI COMPORTARSI DA PROPRIETARIO. ALLA DETENZIONE NON SI APPLICANO LE NORME RIGUARDANTI IL POSSESSO.

POSSESSO IN BUONA FEDE O IN MALA FEDE

SE POSSEDIAMO UN BENE CHE NON CI APPARTIENE, I CASI SONO DUE:

- 1- POSSESSO IN MALA FEDE, abbiamo la consapevolezza di ledere un diritto altrui: questo vuol dire che SIAMO CONSAPEVOLI CHE SUL BENE UN'ALTRA PERSONA ESERCITA UN DIRITTO DI PROPRIETÀ, (il ladro ...);
- 2- POSSESSO IN BUONA FEDE, non riteniamo di ledere con il nostro comportamento un diritto altrui: questo significa che NON sappiamo che il bene è di proprietà di un'altra persona (entriamo in un negozio e compriamo cose che a nostra insaputa sono rubate)

LA BUONA FEDE NON GIOVA SE L'IGNORANZA DIPENDE DA COLPA GRAVE. Non verrà riconosciuta la buona fede del possessore, se può facilmente presumere che il bene in questione non è di sua proprietà, (acquistiamo un telefonino a poco prezzo offerto da un ragazzo in motorino in un vicolo buio vicino alla stazione...; vedi l' "incauto acquisto", quando parleremo della regola possesso vale titolo).

Vediamo alcune CONSEGUENZE che comporta la DISTINZIONE TRA POSSESSO IN BUONA FEDE E IN MALA FEDE, (altre le vedremo nel caso di acquisto della proprietà a titolo originario).

Immaginiamo che il giudice imponga al possessore di restituire un appartamento al proprietario ... I frutti (affitto) a chi spettano? Se il possessore era in buona fede, (pensava di essere il proprietario per via ereditaria), dovrà restituire solo i frutti maturati dal momento in cui è stata proposta la domanda giudiziale di restituzione. Se il possessore era in mala fede, dovrà restituire tutti i frutti che ha percepito dall'inizio del possesso o che avrebbe potuto percepire. Per le riparazioni straordinarie e per i miglioramenti si avrà comunque diritto ad un rimborso.

MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA'

Tra le facoltà del proprietario vi è anche quella di **DISPORRE LIBERAMENTE** del proprio diritto: questo significa che il titolare del diritto di proprietà può trasferire ad altri il diritto di proprietà, ad esempio vendendo il bene, (**CONTRATTO DI COMPRAVENDITA**), donandolo, (**DONAZIONE**), scrivendo un testamento e disponendo così dei propri beni dopo la propria morte (**SUCCESSIONE MORTIS CAUSA**). In questi casi il nuovo proprietario acquista la proprietà **A TITOLO DERIVATIVO**, in quanto il suo diritto di proprietà gli **DERIVA**, gli viene alienato, dal precedente proprietario. Colui che trasferisce il diritto di proprietà viene detto **DANTE CAUSA**, colui che lo acquista viene detto **AVENTE CAUSA**. Dei **MODI DI ACQUISTO A TITOLO DERIVATIVO** ci occuperemo successivamente, In questa sede ci occupiamo dei **MODI DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO**, cioè quando il titolare del diritto di proprietà acquista il diritto autonomamente, **SENZA CHE ALCUNA PERSONA GLIELO TRASFERISCA, SENZA ALCUN RAPPORTO CON IL PROPRIETARIO PRECEDENTE, MA COME SE FOSSE IL PROPRIETARIO ORIGINARIO**. Chi acquista la proprietà in questo modo viene considerato come il proprietario originario del bene: questo significa anche che il diritto non può essere gravato da diritti reali minori.

SCHEMA – MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA': A TITOLO DERIVATIVO E A TITOLO ORIGINARIO

MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA' A TITOLO DERIVATIVO

Il diritto passa (**DERIVA**) all'acquirente, all'erede, da un precedente titolare



CONTRATTO, DONAZIONE, SUCCESSIONE MORTIS CAUSA
DANTE CAUSA: chi trasferisce il diritto - AVENTE CAUSA: chi lo riceve

MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA' A TITOLO ORIGINARIO

- **POSSESSO IN BUONA FEDE (BENI MOBILI) = REGOLA DEL POSSESSO VALE TITOLO**
- **USUCAPIONE**
- **OCCUPAZIONE**
- **INVENZIONE**
- **SPECIFICAZIONE**
- **UNIONE E COMMISTIONE**
- **ACCESSIONE**

MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA' A TITOLO ORIGINARIO

IL POSSESSO IN BUONA FEDE DI BENI MOBILI – LA REGOLA “POSSESSO VALE TITOLO”

Se acquisto in un negozio un bene mobile di provenienza furtiva ne divento proprietario? Per evitare la paralisi degli scambi commerciali vale la regola del **POSSESSO VALE TITOLO** (art. 1153): colui al quale sono alienati **BENI MOBILI** da parte di chi non ne è proprietario, **NE ACQUISTA LA PROPRIETA' MEDIANTE IL POSSESSO**, purchè sia in **BUONA FEDE** al momento della consegna e sussista un **TITOLO IDONEO** al trasferimento della proprietà. Questi sono dunque i requisiti per applicare la regola del **POSSESSO VALE TITOLO**:

- **la BUONA FEDE**: colui che acquista il bene non deve sapere, o non deve presumere, che il bene è di proprietà di un'altra persona;
- **TITOLO IDONEO**: il diritto di proprietà si acquista solo se vi è un titolo idoneo, come ad esempio un contratto di compravendita, a far acquistare il diritto.

IL PROPRIETARIO ORIGINARIO POTRA' SOLTANTO AGIRE IN GIUDIZIO NEI CONFRONTI DI CHI HA ALIENATO IL SUO BENE

LA REGOLA POSSESSO VALE TITOLO NON SI APPLICA NEL CASO DI BENI IMMOBILI e MOBILI REGISTRATI: infatti tali beni devono essere trascritti in pubblici registri e l'acquirente ha l'onere di verificare nei pubblici registri che il venditore sia il legittimo proprietario.

INCAUTO ACQUISTO – La regola non si applica nel caso in cui una persona, con l'ordinaria diligenza, possa scoprire o ipotizzare che il bene non sia di proprietà di chi lo sta vendendo, (acquistiamo un computer a poco prezzo da uno sconosciuto in un vicolo vicino alla stazione).

L'USUCAPIONE

Una persona emigrata negli stati Uniti eredita un terreno in Sicilia. Il terreno resta quindi inutilizzato per anni: il contadino, proprietario del terreno confinante, inizia a possedere, magari coltivandolo, il terreno ... L'USUCAPIONE E' UN ISTITUTO GIURIDICO MEDIANTE IL QUALE, IN PRESENZA DI DETERMINATI REQUISITI, IL POSSESSORE PUO' DIVENTARE PROPRIETARIO DEL BENE A TITOLO ORIGINARIO. Oggetto possono essere TUTTI I BENI (QUINDI ANCHE I BENI IMMOBILI), acquistati in buona o mala fede.

PER DAR LUOGO AD USUCAPIONE, IL POSSESSO DEVE ESSERE:

- PACIFICO (non contrastato dal proprietario);
- PUBBLICO (visibile, il proprietario deve accorgersi, o con l'ordinaria diligenza dovrebbe essere in grado di accorgersi, che il suo bene è posseduto da un'altra persona);
- CONTINUATIVO (non interrotto);
- PROLUNGATO PER IL TEMPO INDICATO DALLA LEGGE.

Si parla di USUCAPIONE ORDINARIA quando il possessore è in MALA FEDE, cioè è consapevole che sul bene che sta possedendo un'altra persona esercita un diritto di proprietà, (ad esempio il contadino che ...). NEL CASO DI USUCAPIONE ORDINARIA IL TEMPO RICHIESTO DALLA LEGGE PER ACQUISTARE IL DIRITTO DI PROPRIETÀ È DI 20 ANNI.

Si parla invece di USUCAPIONE ABBREVIATA quando il possessore è convinto di essere il proprietario del bene (ad esempio in ragione di un testamento successivamente modificato dal testatore attraverso un altro testamento, rimasto segreto o consegnato solo al legittimo erede), e lo sta possedendo, ma in realtà proprietaria è un'altra persona. NEL CASO DI USUCAPIONE ABBREVIATA IL TEMPO RICHIESTO DALLA LEGGE PER ACQUISTARE IL DIRITTO DI PROPRIETÀ È DI 10 ANNI.

SCHEMA – TEMPI RICHIESTI PER L'USUCAPIONE, IN CASO DI MALA E BUONA FEDE, PER LE DIVERSE CATEGORIE DI BENI (MOBILI, IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI).

MALA FEDE	→	usucapione ordinaria (UO) = 20 anni
BUONA FEDE	→	usucapione abbreviata (UA) = 10 anni
BENI IMMOBILI	→	20 anni UO E 10 UA (buona fede + titolo idoneo trascritto nei pubblici registri)
BENI MOBILI	→	20 anni UO e 10 UA
BENI MOBILI REGISTRATI	→	10 UO e 3 UA (buona fede + titolo idoneo trascritto nei pubblici registri)

Nel caso di BENI MOBILI, se oltre alla buona fede c'è un titolo idoneo, la proprietà si acquista subito per effetto della REGOLA POSSESSO VALE TITOLO.

L'USUCAPIONE SI PUO' INTERROMPERE SOLO NOTIFICANDO AL POSSESSORE L'ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO VOLTO AD OTTENERE LA RESTITUZIONE DEL BENE. EFFETTO DELL'INTERRUZIONE E' L'AZZERAMENTO DEL TEMPO PASSATO

ATTENZIONE A NON CONFONDERE L'USUCAPIONE CON LA PRESCRIZIONE! Il diritto di proprietà è IMPRESCRITTIBILE, cioè non è soggetto a prescrizione, (ho un terreno in Sicilia, ma non ci vado mai. Se nessuno nel frattempo lo possiede, anche dopo decenni conserverò il diritto di proprietà). La proprietà, però, SI PUO' PERDERE QUANDO AL NON USO SI AGGIUNGE IL POSSESSO INDISTURBATO DA PARTE DI UN ALTRO, (usucapione).

OCCUPAZIONE

Le cose ABBANDONATE non sono di nessuno ... L'occupazione è la presa in possesso, con l'intenzione di farle proprie, di cose MOBILI che NON APPARTENGONO A NESSUNO, (cosa

abbandonate, animali oggetto di caccia e di pesca). Attenzione! La cosa deve essere abbandonata (oggetto in una discarica, nel cestino dei rifiuti), non SMARRITA, (un portafoglio pieno di banconote su una panchina è una cosa smarrita e non abbandonata. Per le cose smarrite non si applica la regola dell'occupazione, ma quella dell'invenzione).

I BENI IMMOBILI, SE NON SONO DI PROPRIETA' DI ALCUNO, RIENTRANO NEL PATRIMONIO DELLO STATO.

INVENZIONE

CHI TROVA UNA COSA SMARRITA DEVE RESTITUIRLA AL PROPRIETARIO. Se non conosce il legittimo proprietario deve consegnare la cosa all'Ufficio oggetti smarriti del Comune.



DOPO UN ANNO ...

DOPO UN ANNO IL RITROVATORE DIVENTA PROPRIETARIO A TITOLO ORIGINARIO PER INVENZIONE; SE INVECE SI PRESENTA IL PROPRIETARIO A RITIRARE IL BENE HA IL DIRITTO AD UN PREMIO PARI AD UN VENTESIMO DEL PREZZO DELLA COSA TROVATA

Se troviamo un tesoro (qualsiasi cosa di pregio di cui nessuno è proprietario), è di proprietà del proprietario del terreno (divisione del valore con noi). Le cose di interesse artistico, storico, archeologico sono di proprietà dello Stato, (premio al ritrovatore e al proprietario del terreno).

ACCESSIONE

SE UNA COSA PRINCIPALE SI ACCRESCE PERCHÉ AD ESSA SI UNISCE IN MODO STABILE UNA COSA SECONDARIA, IL PROPRIETARIO DEL BENE PRINCIPALE DIVENTA PROPRIETARIO ANCHE DEL BENE SECONDARIO.

Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo. Quando ad esempio acquistiamo un terreno, acquistiamo per accessione anche la proprietà di tutti i beni accessori al terreno.

UNIONE E COMMISTIONE

Quando due cose sono unite o mescolate in modo da formare una cosa unica e non sono più separabili (auto e vernice), IL PROPRIETARIO DELLA COSA DI MAGGIOR VALORE DIVENTA PROPRIETARIO DEL TUTTO, SALVO L'OBBLIGO DI PAGARE IL VALORE DELLE COSE MESCOLATE che non erano di sua proprietà al legittimo proprietario.

SPECIFICAZIONE

Se taluno, con il lavoro proprio ma con materiali altrui, forma una cosa nuova, ACQUISTA LA PROPRIETÀ DEL TUTTO PAGANDO AL PROPRIETARIO IL GIUSTO PREZZO DEI MATERIALI. (lo scultore che usa argilla altrui per fare una scultura di pregio).

Nel caso in cui il materiale utilizzato abbia un notevole valore, (oro), il proprietario del materiale diventerà proprietario del bene realizzato, e dovrà pagare la manodopera a chi ha fabbricato il bene.

IL RAPPORTO OBBLIGATORIO O OBBLIGAZIONE

L'OBBLIGAZIONE E' UN RAPPORTO GIURIDICO NEL QUALE UNA PARTE, DETTA DEBITORE, E' OBBLIGATA AD ESEGUIRE UNA PRESTAZIONE DI CONTENUTO PATRIMONIALE IN FAVORE DI UN'ALTRA, DETTA CREDITORE. CON IL TERMINE OBBLIGAZIONE SI INDICANO SOLO QUEI RAPPORTI GIURIDICI NEI QUALI LA PARTE PASSIVA E' TENUTA AD ESEGUIRE UNA PRESTAZIONE DI NATURA PATRIMONIALE, CIOE' VALUTABILE IN DENARO.

DEBITORE prestazione patrimoniale → CREDITORE

Ad esempio se pagate il meccanico perché vi ripari la macchina, il debitore sarà il meccanico che deve eseguire una prestazione patrimoniale, quindi valutabile in denaro, (cioè riparare la macchina), in vostro favore (che siete il creditore).

IL DIRITTO RICONOSCIUTO AL CREDITORE VIENE DETTO DIRITTO DI CREDITO O DI OBBLIGAZIONE. Quindi il creditore vanta nei confronti del debitore una posizione soggettiva attiva, meglio un DIRITTO SOGGETTIVO, chiamato DIRITTO DI CREDITO o DI OBBLIGAZIONE: infatti può pretendere che il debitore esegua in suo favore una prestazione patrimoniale. Il debitore avrà, viceversa, una POSIZIONE SOGGETTIVA PASSIVA, detta OBBLIGO.

Già sappiamo che il DIRITTO DI CREDITO è un diritto soggettivo con le caratteristiche seguenti:


- DISPONIBILE: il titolare può disporre liberamente, trasferendolo ad altra persona;
- RELATIVO: il titolare, cioè il creditore, può esercitarlo SOLO nei confronti del debitore, (non è quindi un diritto assoluto);
- PATRIMONIALE: ha un contenuto valutabile economicamente, (consegnare un bene, consegnare una somma di denaro, eseguire una prestazione);
- NON HA LA CARATTERISTICA DELL'IMMEDIATEZZA: il titolare ha bisogno della collaborazione del debitore per veder soddisfatto il suo interesse.

SONO ELEMENTI INDISPENSABILI in un rapporto obbligatorio le PARTI e la PRESTAZIONE. LE PARTI SONO: IL DEBITORE (PARTE PASSIVA) E IL CREDITORE (PARTE ATTIVA).

LA PRESTAZIONE

Ogni obbligazione comporta l'esecuzione di una PRESTAZIONE PATRIMONIALE da parte del debitore in favore del creditore. Quindi la prima caratteristica della prestazione è quella di essere PATRIMONIALE, cioè SUSCETTIBILE DI ESSERE VALUTATA ECONOMICAMENTE.

In cosa può consistere la prestazione?




- in un DARE (pagare una somma, consegnare un bene)
- in un FARE (eseguire un'opera)
- in un NON FARE (colui che vende un'attività economica ha l'obbligo di non fare concorrenza ...).

LE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI

Come nasce un rapporto obbligatorio?

Quali sono le fonti delle obbligazioni?



- CONTRATTO
- FATTO ILLECITO
- OGNI ALTRO ATTO O FATTO IDONEO ...

Secondo l'art. 1173 c.c. le obbligazioni derivano da CONTRATTO, da FATTO ILLECITO, o da OGNI ALTRO ATTO O FATTO IDONEO A PRODURLE.

Ogni CONTRATTO, (più avanti affronteremo l'argomento), prevede necessariamente delle obbligazioni; spesso il contratto impone ad ogni singolo contraente più obbligazioni nei confronti degli altri contraenti e, al tempo stesso, riconosce ad ogni parte più posizioni soggettive attive. Ad

esempio nel CONTRATTO DI LAVORO il lavoratore vanta nei confronti del datore di lavoro più diritti, (diritto alla retribuzione, diritto alle ferie.) e, al tempo stesso, avrà una serie di posizioni soggettive passive, (obbligo di eseguire la prestazione lavorativa, obbligo di fedeltà ...).

Ogni FATTO ILLECITO che comporta un danno ad altre persone, comporta il sorgere dell'OBBLIGAZIONE AL RISARCIMENTO. Infatti l'art. 2043 c.c. prevede che: "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". Quindi se mentre guidate, per distrazione, urtate un'altra vettura, avendo provocato un "danno ingiusto", sarete obbligati al risarcimento.

Vi sono inoltre ALTRI ATTI o FATTI IDONEI A FAR SORGERE OBBLIGAZIONI. Ad esempio l'art. 1987 prevede che "la PROMESSA UNILATERALE non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge".

ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

L'ADEMPIMENTO ESTINGUE L'OBBLIGAZIONE. L'adempimento è quindi la causa più comune di estinzione dell'obbligazione. ADEMPIMENTO SIGNIFICA ESECUZIONE ESATTA DELLA PRESTAZIONE: il debitore non solo deve eseguire la prestazione, ma la deve anche eseguire ESATTAMENTE. Perché esattamente?

Se devo restituire al creditore 1000 euro e ne restituisco 900 non avrò eseguito esattamente la prestazione. Se l'idraulico mi ripara il tubo, e il tubo continua a perdere, non avrò eseguito esattamente la prestazione. Se pago un famoso tenore per cantare alla Scala, e questo manda un sostituto, non avrò eseguito esattamente la prestazione.

IL DEBITORE CHE NON ESEGUE ESATTAMENTE LA PRESTAZIONE DOVUTA È TENUTO COMUNQUE AL RISARCIMENTO DEL DANNO. Vediamo più precisamente cosa significa "ESATTAMENTE". Il Codice civile prevede alcuni CRITERI per valutare se il debitore abbia eseguito ESATTAMENTE la prestazione, (CRITERI che verranno utilizzati dal giudice):

- DILIGENZA,
- DALLA PERSONA GIUSTA,
- ALLA PERSONA GIUSTA,
- NEL LUOGO,
- NEL MOMENTO STABILITO DALLA LEGGE O DALLE PARTI.

DILIGENZA: NELL'ADEMPIERE L'OBBLIGAZIONE IL DEBITORE DEVE USARE LA DILIGENZA DEL "BUON PADRE DI FAMIGLIA": questo significa che il debitore deve eseguire la prestazione così come la eseguirebbe il cittadino medio, cioè con la diligenza, (l'impegno, l'attenzione ...) che presterebbe qualsiasi persona al suo posto. Questo per le prestazioni "generiche". NELL'ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI INERENTI ALL'ESERCIZIO DI UNA ATTIVITA' PROFESSIONALE LA DILIGENZA DEVE VALUTARSI CON RIGUARDO ALLA NATURA DELL'ATTIVITA' ESERCITATA: la prestazione dovrà essere eseguita impiegando non la diligenza del cittadino medio ma la DILIGENZA PROFESSIONALE, (speciale perizia e rispetto delle regole che attengono all'esercizio della professione): il chirurgo non mi deve operare come mi opererebbe qualsiasi cittadino medio, ma come mi opererebbe qualsiasi chirurgo. Il lavoro deve essere eseguito a "regola d'arte" (il carrozziere ... , la banca ..., il dentista ...).

DALLA PERSONA GIUSTA: L'OBBLIGAZIONE PUO' ESSERE ADEMPIUTA DA UN TERZO, ANCHE CONTRO LA VOLONTA' DEL CREDITORE, SE QUESTI NON HA INTERESSE A CHE IL DEBITORE ESEGUA PERSONALMENTE LA PRESTAZIONE. Se devo quindi restituire una somma di denaro, è indifferente per il creditore che la restituisca io personalmente o un mio collaboratore. Per alcune prestazioni, però, il CREDITORE HA L'INTERESSE CHE VENGANO ESEGUITE DAL DEBITORE PERSONALMENTE, CHE NON POTRA' FARLE ESEGUIRE DA ALTRE PERSONE, (un campione dello sport che manda una persona a sostituirlo non ha eseguito esattamente la prestazione, un famoso tenore che ...).

ALLA PERSONA GIUSTA: L'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE DEVE ESSERE FATTA ALLA PERSONA GIUSTA, CIOÈ AL CREDITORE. Se consegno la somma di denaro all'amico del creditore non ho eseguito esattamente la prestazione.

IL DEBITORE CHE ESEGUE LA PRESTAZIONE IN FAVORE DELLA PERSONA SBAGLIATA DOVRA' RIPETERE LA PRESTAZIONE IN FAVORE DEL CREDITORE.

IL LUOGO: LE PARTI SONO LIBERE DI CONCORDARE IL LUOGO DELLA PRESTAZIONE. ALTRIMENTI INTERVIENE LA LEGGE NEL MODO SEGUENTE:

- l'obbligazione di consegnare UNA COSA CERTA E DETERMINATA deve essere adempiuta NEL LUOGO IN CUI SI TROVAVA LA COSA QUANDO L'OBBLIGAZIONE È SORTA;
- le SOMME DI DENARO, devono essere consegnate al DOMICILIO CHE IL CREDITORE ha al tempo della scadenza;
- ALTRE PRESTAZIONI devono essere eseguite al DOMICILIO CHE IL DEBITORE ha al tempo della scadenza.

IL TEMPO: LE PARTI SONO LIBERE DI CONCORDARE UN TERMINE ENTRO IL QUALE IL DEBITORE DEVE ESEGUIRE LA PRESTAZIONE (se c'è un termine, si presume A FAVORE DEL DEBITORE: questo vuol dire che il creditore non può pretendere prima l'esecuzione della prestazione; se non è specificato un termine, il creditore può pretendere subito la prestazione).

CLASSIFICAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI E ADEMPIMENTO

OBBLIGAZIONI CON PIU' DEBITORI

Supponiamo che tre amici (parte debitrice) chiedano e ottengano un prestito da una banca (creditore) per aprire una palestra: in questo caso avremo un'OBBLIGAZIONE CON PIÙ DEBITORI. Nel caso di OBBLIGAZIONE CON PIU' DEBITORI si distingue tra:

- OBBLIGAZIONE SOLIDALE: consente al creditore di pretendere l'intera prestazione anche da uno solo dei condebitori;
- OBBLIGAZIONE PARZIARIA: consente a ciascuno dei condebitori di eseguire solo la propria parte della prestazione.

I CONDEBITORI SONO TENUTI IN SOLIDO, SE DALLA LEGGE O DAL TITOLO NON RISULTA DIVERSAMENTE. Questo vuol dire che nel caso di obbligazioni con più debitori, se non è previsto diversamente, dalle parti o dalla legge, si ha un'OBBLIGAZIONE SOLIDALE. Quindi La regola generale è la SOLIDARIETA' PASSIVA: un debitore può essere obbligato a pagare per tutti. Dopo aver eseguito la prestazione per intero, avrà un DIRITTO DI REGRESSO (azione di regresso) nei confronti degli altri condebitori. Solo previo ACCORDO (consenso del creditore) tra le parti o se è la LEGGE a stabilirlo (ad esempio per gli eredi nei confronti dei debiti risultanti dall'eredità), si avrà un'OBBLIGAZIONE PARZIARIA, (consente a ciascun debitore di eseguire solo la propria parte di prestazione).

OBBLIGAZIONI CON PIU' CREDITORI

Anche nel caso di OBBLIGAZIONE CON PIU' CREDITORI si distingue tra:

- OBBLIGAZIONE PARZIARIA: ciascuno dei creditori può esigere solo la parte di prestazione che gli compete;
- OBBLIGAZIONE SOLIDALE: anche uno solo dei creditori può pretendere l'intera prestazione.

PER REGOLA L'OBBLIGAZIONE È PARZIARIA: il debitore dovrà pagare ad ogni creditore la sua parte), salvo nei casi previsti dalla legge, (es. cassetta di sicurezza o c/c con più cointestatori) o per accordo tra le parti.

OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

Sono quelle che hanno per oggetto la CONSEGNA DI UNA SOMMA DI DENARO. Gli INTERESSI costituiscono un'obbligazione pecuniaria accessoria che si aggiunge all'obbligazione principale. I CREDITI LIQUIDI (cioè DETERMINATI) ED ESIGIBILI (l'ADEMPIMENTO PUÒ ESSERE RICHiesto IN OGNI MOMENTO) DI SOMME DI DENARO producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscono diversamente:

- gli INTERESSI CORRISPETTIVI sono sempre dovuti, salvo che non siano stati esclusi (si calcolano applicando il tasso legale stabilito annualmente dal Ministero dell'Economia);
- gli INTERESSI MORATORI invece sono dovuti dal debitore a titolo di risarcimento per il ritardo (mora) nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria e si aggiungono agli interessi corrispettivi.

OBBLIGAZIONI DI VALORE

Hanno per oggetto il PAGAMENTO DEL VALORE DI UN BENE (fondo occupato per errore) o il RISARCIMENTO DI UN DANNO (incidente). L'adempimento richiede l'operazione di LIQUIDAZIONE, che consiste nel calcolare il valore del bene o del danno.

OBBLIGAZIONI NATURALI

SONO QUEI DOVERI, AVENTI UN CONTENUTO PATRIMONIALE, CHE SORGONO PER EFFETTO DI REGOLE MORALI E SOCIALI E NON PER IMPOSIZIONE DI LEGGE (ad esempio se paghiamo un debito ormai prescritto). Il titolare dell'interesse non può agire in giudizio. Sono caratterizzate dal fatto che il debitore non è tenuto ad effettuare la prestazione, ma SE SPONTANEAMENTE LA ESEGUE NON PUÒ CHIEDERE LA RIPETIZIONE.

Supponiamo quindi di dover pagare un debito, però il diritto del creditore è ormai prescritto. Noi, dal punto di vista giuridico, non avremo più un obbligo ad eseguire la prestazione e il creditore non può agire in giudizio. Se però il debitore esegue comunque la prestazione, non avrà diritto alla restituzione di quanto ha dato al creditore.

Le OBBLIGAZIONI CIVILI sono tutte le altre: consentono al creditore di agire in giudizio.

OBBLIGAZIONI DI RISULTATO E DI MEZZI


Le OBBLIGAZIONI DI FARE si distinguono in:

- 1) OBBLIGAZIONI DI RISULTATO: il debitore si obbliga a raggiungere l'obiettivo concordato e l'obbligazione si considera adempiuta solo ad obiettivo raggiunto (es. prestatori d'opera come idraulico, meccanico, ecc.). L'idraulico avrà eseguito la prestazione, e l'obbligazione si considererà estinta, se ha raggiunto il RISULTATO di non far più perdere il rubinetto.
- 2) OBBLIGAZIONI DI MEZZI: il debitore mette a disposizione del creditore SOLO LA PROPRIA OPERA SENZA GARANTIRE IL RISULTATO. Sono adempiute quando la prestazione è stata eseguita con la diligenza del buon padre di famiglia o a regola d'arte: ad esempio i lavoratori subordinati o spesso per i professionisti come i medici, (per il medico un'operazione semplice è considerata un'obbligazione di risultato). L'avvocato mette a nostra disposizione la sua competenza, ma non può garantire di raggiungere il RISULTATO di vincere una causa.

OBBLIGAZIONI DI GENERE E DI SPECIE

Se la prestazione consiste nel CONSEGNARE UNA COSA, l'obbligazione può essere DI GENERE (se le cose da consegnare sono indicate solo nel genere e nella quantità: 10 litri di benzina) o DI SPECIE (se la prestazione consiste nel consegnare una cosa determinata: ad esempio compro un quadro di un noto pittore).

SCHEMA – LA CLASSIFICAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI



INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

L'art. 1218 prevede una **REGOLA GENERALE** ed un'**ECCEZIONE**:
il debitore che non esegue **ESATTAMENTE** la prestazione, è tenuto al risarcimento del danno (**REGOLA GENERALE**), se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da **IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE DERIVANTE DA CAUSA A LUI NON IMPUTABILE (ECCEZIONE)**.

Quando si parla di **INADEMPIMENTO**?

- **IL DEBITORE NON HA ESEGUITO LA PRESTAZIONE**
- **IL DEBITORE HA ESEGUITO LA PRESTAZIONE IN MODO NON ESATTO**

In entrambi i casi il debitore è tenuto al **RISARCIMENTO DEL DANNO**, A MENO CHE non provi che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da **IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE DERIVANTE DA CAUSA A LUI NON IMPUTABILE**.

Il **RISARCIMENTO DEL DANNO** deve comprendere la perdita diretta (**DANNO EMERGENTE**: il debitore deve risarcire il danno subito dal creditore e quindi le spese che questi dovrà sostenere) e il mancato guadagno (**LUCRO CESSANTE**, cioè il guadagno che il creditore avrebbe potuto ottenere e che a causa del danno ha perso), in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (**NESSO DI CAUSALITÀ**: legame diretto tra evento e danno. Si dovranno risarcire solo i danni che sono conseguenza diretta dell'inadempimento da parte del debitore)).

Se dunque investo un fruttivendolo sulle strisce pedonali, e gli provo la frattura di un femore, dovrò risarcire il **DANNO EMERGENTE**, (quindi tutte le spese mediche ed altri eventuali danni), e il **MANCATO GUADAGNO**, (se il fruttivendolo per un mese ha dovuto tenere il negozio chiuso, dovrò risarcire il profitto mensile che mediamente il fruttivendolo ottiene).

RISARCIMENTO DEL DANNO = DANNO EMERGENTE + LUCRO CESSANTE
(previo accertamento del nesso di causalità)

Se l'inadempimento è dovuto a **COLPA** del debitore (negligenza, imprudenza, imperizia ...), il debitore risponde solo del danno prevedibile. Se l'inadempimento è dovuto a **DOLO** del debitore (volontà di non adempiere), il debitore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni (anche quelli non prevedibili).

INADEMPIMENTO PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

Il debitore non sarà tenuto al risarcimento se dimostra la ricorrenza di questi **TRE REQUISITI**:

- 1) **OGGETTIVA IMPOSSIBILITÀ**: la prestazione deve essere **OGGETTIVAMENTE** impossibile (non **SOGGETTIVAMENTE**). Questo significa che **NESSUNO** sarebbe in grado di eseguire la prestazione. Per esempio il debitore non potrà eccepire la sua compromessa situazione finanziaria come scusante per l'inadempimento (impossibilità soggettiva): infatti altre persone al suo posto sarebbero in grado di eseguire la prestazione. Quindi per le obbligazioni pecuniarie (e più in generale per le "obbligazioni di genere") non potrà essere riconosciuta l'**OGGETTIVA IMPOSSIBILITÀ**.
- 2) **NON IMPUTABILITÀ**: il debitore dovrà dimostrare che l'inadempimento è dovuto a cause che non dipendono dalla sua volontà o dal suo comportamento. L'inadempimento non dovrà essere causato da **COLPA** (negligenza, imperizia ...) o **DOLO** (volontà di non adempiere) del debitore.
- 3) **IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA**: l'impossibilità della prestazione deve essere **SUCCESSIVA** alla nascita dell'obbligazione. Questo significa per esempio che se il debitore si impegna ad eseguire una prestazione che sa già essere impossibile (vendo fraudolentemente un terreno demaniale), sarà comunque tenuto al risarcimento del danno.

Il debitore dovrà dimostrare che l'inadempimento è dovuto a **CASO FORTUITO** o a **CAUSA DI FORZA MAGGIORE**:

- Il **CASO FORTUITO** è un evento incontrollabile, un accadimento che non ricade all'interno della sfera di azione e di influenza del debitore, ma dipende per esempio dal comportamento di terzi (mancata consegna di una merce causata da un incidente provocato da terzi).
- La **CAUSA DI FORZA MAGGIORE** è una forza naturale o umana alla quale il debitore non può opporsi o resistere. Una forza naturale può essere

rappresentata dal maltempo, da una calamità; una forza umana può essere invece il “fatto del principe”: l'ordine perentorio di una pubblica autorità, improvviso e imprevedibile (mancata consegna causata da un improvviso blocco del traffico deciso dalla pubblica autorità).

LA MORA DEL DEBITORE

“MORA” significa ritardo. Nel caso in cui il debitore esegua la prestazione in ritardo, sarà comunque tenuto al risarcimento di tutti i danni provocati dal suo ritardo. Il debitore assume questo obbligo solo dopo che il creditore gli ha intimato in forma scritta (per esempio con una raccomandata) di adempiere: COSTITUZIONE IN MORA. Il creditore per costituire in mora il debitore può anche rivolgersi al giudice e far notificare al debitore l'atto di citazione in giudizio.

LA MORA DEL CREDITORE

La MORA DEL CREDITORE si verifica quando il creditore, senza motivo legittimo, tarda ad accettare la prestazione che il debitore formalmente gli offre (es. il debitore si presenta nel luogo e nel momento pattuito per la consegna di merce deperibile, ma il creditore non si fa trovare e il suo magazzino è chiuso). Il debitore ha l'onere di COSTITUIRE IN MORA IL CREDITORE (intimazione scritta o citazione in giudizio). Il creditore sarà tenuto al risarcimento del danno.

ESECUZIONE FORZATA IN FORMA SPECIFICA

In determinati casi il creditore può chiedere, invece del risarcimento del danno, che il debitore sia obbligato ad eseguire “forzatamente” la prestazione. Ad esempio se l'obbligazione consiste in un DARE UNA COSA DETERMINATA, il creditore può pretendere il rilascio forzato del bene. Se l'obbligazione consiste in un FARE o in un NON FARE, il creditore potrà ottenere che la cosa sia fatta o disfatta a spese del debitore.

RESPONSABILITA' PER IL FATTO DEGLI AUSILIARI

Il debitore, che nell'adempimento delle obbligazioni si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti colposi o dolosi di costoro. Il debitore potrà poi rivalersi sul collaboratore, (ad esempio un datore di lavoro sarà chiamato a risarcire i danni a terzi provocati dai suoi dipendenti).

LA CAPARRA E LA CLAUSOLA PENALE

La CAPARRA CONFIRMATORIA è una somma di denaro (o di altra cosa fungibile) che una parte consegna all'altra come garanzia per l'adempimento dell'obbligazione assunta (prenoto un appartamento per le vacanze e verso una caparra come anticipo per ...).

- IN CASO DI ADEMPIMENTO, la caparra viene restituita o viene portata in diminuzione della prestazione;
- IN CASO DI INADEMPIMENTO, se è inadempiente la parte che ha versato la caparra, questa viene trattenuta dalla parte che la ha ricevuta; se è inadempiente la parte che ha ricevuto la caparra, questa dovrà versare il doppio della caparra all'altra parte.

Con la CLAUSOLA PENALE le parti, nel momento in cui concludono un contratto, concordano preventivamente l'entità del risarcimento che dovrà pagare la parte inadempiente o la parte che ha esercitato il diritto di recesso.

ALTRE CAUSE DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Abbiamo visto che un'obbligazione può estinguersi o in seguito all'ADEMPIMENTO da parte del debitore o per IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE. Vi sono ALTRE CAUSE CHE COMPORTANO L'ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI e sono:

- LA NOVAZIONE
- LA COMPENSAZIONE
- LA REMISSIONE
- LA CONFUSIONE
- LA PRESCRIZIONE

NOVAZIONE (o sostituzione)

La NOVAZIONE è l'accordo con le quali le parti sostituiscono l'obbligazione originaria con una nuova obbligazione. Secondo gli artt. 1230 – 1235 la NUOVA OBBLIGAZIONE può essere diversa dalla vecchia per:

- l'oggetto (somma → bene)
- il titolo (contratto di locazione → contratto di compravendita)
- il soggetto (un nuovo debitore viene sostituito a quello originario). In questo caso si parla di NOVAZIONE SOGGETTIVA e si distingue tra: DELEGAZIONE, ESPROMISSIONE e ACCOLLO.

COMPENSAZIONE

Quando due soggetti si trovano ad essere contemporaneamente creditore e debitore l'uno dell'altro, le reciproche obbligazioni si COMPENSANO per le quantità corrispondenti. Se le obbligazioni sono differenti, (nel tempo, nel genere ...), bisognerà procedere ad una loro preventiva LIQUIDAZIONE. Sono previsti TRE TIPI DI COMPENSAZIONE (artt. 1241 – 1252):

- 1) LEGALE: opera automaticamente per effetto della legge quando i debiti sono OMOGENEI, (somme di denaro o beni fungibili dello stesso genere), LIQUIDI, (certi nel loro ammontare), ESIGIBILI, (immediatamente riscuotibili).
- 2) GIUDIZIALE: è operata dal giudice su istanza delle parti, (debiti omogenei ed esigibili, non liquidi, ma di pronta e facile liquidazione – es. un danno ad una persona).
- 3) VOLONTARIA: in seguito ad accordo tra le parti.

REMISSIONE

La REMISSIONE consiste nella rinuncia volontaria del creditore alla prestazione e ha come effetto l'estinzione dell'obbligazione.

CONFUSIONE

La CONFUSIONE è la situazione che si verifica quando i soggetti di debitore e creditore vengono a confondersi, cioè a riunirsi e a coincidere, in una stessa persona, (es. erede che vanta crediti nei confronti del defunto; creditore che acquista una società verso cui vanta un credito).

PRESCRIZIONE

Se il creditore non fa valere il proprio diritto verso il debitore nei tempi stabiliti dalla legge, il suo diritto si estingue. L'obbligazione prescritta diventa un'OBBLIGAZIONE NATURALE, (se il debitore esegue comunque la prestazione, non ha diritto alla ripetizione).

LA RESPONSABILITA' DEL DEBITORE E LE GARANZIE REALI E PERSONALI - I DIRITTI REALI DI GARANZIA

IL DEBITORE RISPONDE DELL'ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI CON TUTTI I SUOI BENI PRESENTI E FUTURI. Se il debitore non esegue spontaneamente la prestazione dovuta, il creditore può intraprendere un'azione di esecuzione forzata sui suoi beni. I beni verranno venduti e sul ricavato il creditore potrà soddisfarsi.

TUTTO IL PATRIMONIO PRESENTE E FUTURO FUNGE DA GENERICA GARANZIA DEL CREDITO, (ANCHE I BENI CHE IN FUTURO ENTRERANNO A FAR PARTE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE, ES. STIPENDIO).

In caso di più creditori, chi avrà la precedenza sugli altri? BISOGNA DISTINGUERE TRA CREDITORI ASSISTITI DA UNA CAUSA LEGITTIMA DI PRELAZIONE (o PRIVILEGIATI: hanno il diritto di essere soddisfatti per primi e integralmente; attribuiscono diritto di prelazione l'IPOTECA, il PEGNO e il PRIVILEGIO) e CREDITORI CHIROGRAFARI (possono soddisfarsi solo su ciò che residua – "chirografo" = documento scritto a mano).

Per tutelarsi e per garantire il credito, il creditore può ricorrere alle garanzie reali e personali. Si distinguono le GARANZIE REALI, che corrispondono ai DIRITTI REALI DI GARANZIA, cioè PEGNO e IPOTECA, e le GARANZIE PERSONALI, cioè FIDEIUSSIONE e AVALLO.

DIRITTI REALI SU COSA ALTRUI: I DIRITTI REALI DI GARANZIA (O GARANZIE REALI) - L'IPOTECA

L'IPOTECA E' UN DIRITTO REALE DI GARANZIA PER EFFETTO DEL QUALE UN DATO BENE IMMOBILE O MOBILE REGISTRATO VIENE VINCOLATO A GARANZIA DI UN CREDITO.

Per esempio se per ottenere un mutuo offriamo ad una banca un'ipoteca su un nostro appartamento, questo verrà isolato idealmente dal nostro patrimonio. I creditori chirografari non potranno rivalersi su di esso. Solo la banca, in caso di inadempimento, (non riusciamo a pagare più le rate del mutuo), potrà far vendere l'appartamento e prelevare dal ricavato quanto le spetta.

OGGETTO DI IPOTECA SONO I BENI IMMOBILI E I BENI MOBILI REGISTRATI.

COME GLI ALTRI DIRITTI REALI SU COSA ALTRUI, L'IPOTECA SEGUE IL BENE (DIRITTO DI SEGUITO): il proprietario può alienare il bene, ma il creditore non perde il diritto di sottoporlo ad esecuzione forzata (diritto di espropriare). L'acquirente comprerà un bene gravato da ipoteca.

L'IPOTECA SI COSTITUISCE MEDIANTE ISCRIZIONE NEI REGISTRI IMMOBILIARI, IN MODO CHE TUTTI GLI INTERESSATI AL BENE NE POSSANO ESSERE A CONOSCENZA.

Sullo stesso bene possono essere iscritte PIÙ IPOTECHE a garanzia di più crediti. GRADO è chiamato l'ordine di iscrizione. L'ipoteca iscritta per prima verrà detta "IPOTECA DI PRIMO GRADO". In caso di inadempimento, il titolare dell'ipoteca di primo grado può promuovere la vendita forzata soddisfacendosi interamente sul ricavato. Sulla parte residua potrà soddisfarsi interamente il titolare dell'ipoteca di secondo grado.

E' VIETATO IL PATTO COMMISSORIO, CIOE' QUEL PATTO CON IL QUALE SI CONVIENE CHE, IN CASO DI INADEMPIMENTO, LA PROPRIETA' DEL BENE IPOTECATO O DATO IN PEGNO PASSI AL CREDITORE (il creditore potrebbe approfittare dello stato di bisogno del debitore, facendo ipotecare beni il cui valore sia notevolmente superiore al credito: si realizzerebbe in questo modo una forma indiretta di usura).

IN FUNZIONE DELLA NATURA DEL TITOLO, SI DISTINGUONO TRE TIPI DI IPOTECA:

- l'ipoteca è VOLONTARIA quando la volontà di ipotecare risulta da un contratto o da una dichiarazione scritta unilaterale;
- l'ipoteca è GIUDIZIALE se l'elemento giustificativo o titolo è costituito da una sentenza.
- l'ipoteca si dice LEGALE nei casi in cui è la legge ad autorizzare l'iscrizione (il venditore può iscrivere ipoteca sul bene acquistato dall'acquirente, ma non ancora pagato).

ESTINZIONE DELL'IPOTECA: adempimento dell'obbligazione, cancellazione dell'iscrizione, mancato rinnovo dell'iscrizione (l'iscrizione dura solo VENTI ANNI), perimento del bene ipotecato.

DIRITTI REALI SU COSA ALTRUI: I DIRITTI REALI DI GARANZIA (O GARANZIE REALI) - IL PEGNO

IL PEGNO E' UN DIRITTO REALE DI GARANZIA PER EFFETTO DEL QUALE UN BENE MOBILE VIENE VINCOLATO A GARANZIA DI UN DETERMINATO CREDITO. OGGETTO DI PEGNO POSSONO ESSERE I BENI MOBILI E LE UNIVERSALITA' DI BENI MOBILI E I CREDITI

Si costituisce per CONTRATTO ma si perfeziona con la CONSEGNA al creditore della cosa, (lo SPOSSESSAMENTO è l'elemento costitutivo del pegno, così come la trascrizione è l'elemento costitutivo dell'ipoteca). Il creditore NON PUÒ USARE IL BENE senza il consenso del debitore e ne risponde della perdita o del deterioramento.

IL PATTO COMMISSORIO E' VIETATO.

IL PRIVILEGIO

IL PRIVILEGIO E' UNA CAUSA LEGGITTIMA DI PRELAZIONE (CIOE' DI PREFERENZA) CHE LA LEGGE ACCORDA AD ALCUNI CREDITI IN CONSIDERAZIONE DELLA LORO PARTICOLARE NATURA.

Se i beni del debitore dovessero essere sottoposti ad esecuzione forzata, i CREDITORI PRIVILEGIATI avrebbero diritto di rivalersi sul ricavato prima dei creditori chirografari.

IL PRIVILEGIO GENERALE interessa i BENI MOBILI del debitore. Con il ricavato della loro vendita dovrà essere soddisfatto prima lo Stato, (per le spese di giustizia) poi i prestatori di lavoro subordinato (per le retribuzioni mancate e il risarcimento dei danni), poi altre categorie di persone (professionisti, artigiani).

IL PRIVILEGIO SPECIALE è invece accordato ai creditori sugli specifici BENI MOBILI O IMMOBILI AI QUALI IL CREDITO SI RIFERISCE, (il vettore sulle cose trasportate, il venditore di macchine sulle macchine non pagate).

Il pegno precede il privilegio sui beni mobili, il privilegio sui beni immobili precede l'ipoteca.

LE GARANZIE PERSONALI: LA FIDEIUSSIONE E L'AVALLO

Mentre con le GARANZIE REALI sono posti a tutela di un credito dei beni specifici, (ad es. un immobile per l'ipoteca), con le GARANZIE PERSONALI TUTTO IL PATRIMONIO DI UNA TERZA PERSONA serve a garantire il credito.

CON LA GARANZIA PERSONALE UNA TERZA PERSONA PONE IL PROPRIO PATRIMONIO A GARANZIA DELL'OBBLIGAZIONE CONTRATTA DAL DEBITORE.

LA FIDEIUSSIONE è il contratto con il quale una parte, detta FIDEIUSSORE, obbligandosi personalmente verso il creditore garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.

In caso di inadempimento, il fideiussore risponde IN SOLIDO (anche se è prevista la clausola della preventiva escussione: il creditore è obbligato prima a rivalersi sui beni del debitore); il fideiussore ha DIRITTO DI REGRESSO nei confronti del debitore.

L'AVALLO è un negozio con il quale una persona (AVALLANTE) garantisce il pagamento di una CAMBIALE da parte dell'obbligato cambiario (avallato).

RESPONSABILITA' INDIRETTA E RESPONSABILITA' OGGETTIVA

RESPONSABILITA' INDIRETTA: un soggetto è chiamato a risarcire il danno anche se è stato causato da un'altra persona, (i genitori nei confronti di fatti illeciti commessi dai figli. Lo stesso vale per il tutore, per gli insegnanti, per i datori di lavoro ecc. PER L'ILLECITO PENALE, INVECE, LA RESPONSABILITÀ È PERSONALE).

RESPONSABILITA' OGGETTIVA: un soggetto è ritenuto responsabile anche se nel suo comportamento non è ravvisabile colpa o dolo, (DANNI CAUSATI DA COSE CHE SI HANNO IN CUSTODIA E DA ROVINA DI EDIFICIO, DANNI CAUSATI DA ANIMALI, DANNI CAUSATI DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI. In quest'ultimo caso il proprietario del veicolo è responsabile in solido con il conducente del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà).

IL CONTRATTO

Il contratto costituisce la FONTE PIÙ FREQUENTE DI OBBLIGAZIONI.

ART. 1321 - IL CONTRATTO È L'ACCORDO DI DUE O PIÙ PARTI PER COSTITUIRE, REGOLARE O ESTINGUERE TRA LORO UN RAPPORTO GIURIDICO PATRIMONIALE.

La **NORMATIVA CONTRATTUALE** si trova nel Libro IV del Codice Civile "Delle obbligazioni": titoli II (Dei contratti in generale artt.1321 - 1469) e III (Dei singoli contratti artt. 1470 - 1986).

Analizziamo la definizione data dall'art. 1321 del Codice civile:

ACCORDO: incontro tra due volontà. Si ha l'accordo quando le volontà della parti si incontrano.

DUE O PIÙ PARTI: Il contratto è concluso tra almeno due parti, (**CONTRATTO BILATERALE**) o più parti, (**CONTRATTO PLURILATERALE**, come ad es. il contratto di società). Il testamento non è un contratto, ma è un negozio unilaterale. Si usa il termine **PARTE** per indicare che si può trattare di un soggetto che non è un singolo individuo, ma magari una società, un'associazione, ecc.

COSTITUIRE: il contratto può creare rapporti giuridici.

REGOLARE: il contratto può disciplinare rapporti giuridici.

ESTINGUERE: il contratto può porre fine a rapporti giuridici.

PATRIMONIALE: il contratto si occupa di rapporti valutabili economicamente (no matrimonio).

IL PRINCIPIO DI AUTONOMIA O LIBERTÀ CONTRATTUALE

Autonomia contrattuale significa possibilità, per ciascuna parte, di decidere liberamente se concludere il contratto oppure no, con chi, quale contenuto dare all'accordo. Infatti vedremo che è possibile concludere anche **CONTRATTI ATIPICI** (contratti non rientranti nei tipi disciplinati dalla legge) (franchising, leasing, sponsorizzazione), anche se sono previsti dei **LIMITI**.

NORME IMPERATIVE E NORME DISPOSITIVE

Le **NORME IMPERATIVE** o inderogabili sono norme che devono essere assolutamente rispettate. La violazione comporta l'invalidità parziale o totale del contratto. **LE CLAUSOLE IMPOSTE DALLA LEGGE SONO DI DIRITTO INSERITE NEL CONTRATTO, ANCHE IN SOSTITUZIONE DELLE CLAUSOLE DIFFORMI APPOSTE DALLE PARTI,** (ad esempio nel contratto di lavoro la clausola di rinuncia alle ferie da parte del lavoratore viene sostituita ...).

Le **NORME DISPOSITIVE** o derogabili sono norme a cui è possibile non uniformarsi. Spesso iniziano in questo modo: "Salvo patto contrario ...", ("Salvo patto contrario il pagamento di somme di denaro deve essere eseguito al domicilio del creditore"). I contraenti possono derogare alle norme dispositive e quindi prevedere un accordo diverso, ma se non si occupano della materia, diventa per loro obbligatorio attenersi a quanto le norme dispositive prevedono.

I REQUISITI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

I REQUISITI INDISPENSABILI PERCHÉ SI FORMI UN CONTRATTO, SECONDO L'ART. 1325, SONO: L'ACCORDO DELLE PARTI, LA CAUSA, L'OGGETTO, LA FORMA (SE È PRESCRITTA). SE MANCA UNO DI QUESTI ELEMENTI ESSENZIALI IL CONTRATTO È **NULLO**.

L'ACCORDO DELLE PARTI

UN ACCORDO È UN'INTESA, È COSTITUITO DALL'INCONTRO DELLE VOLONTÀ DELLE PARTI: PERCHÉ CI SIA UN'INTESA, OCCORRE CHE UNO FACCIA UNA PROPOSTA E UN ALTRO L'ACCETTI. LA PROPOSTA E L'ACCETTAZIONE SONO DUE MOMENTI DETERMINANTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'ACCORDO.

La **PROPOSTA** deve contenere tutti gli estremi essenziali del contratto da concludere (indicazione del prezzo). L'**ACCETTAZIONE**, per condurre alla conclusione del contratto, deve essere conforme (stesso prezzo) alla proposta; (un'accettazione non conforme alla proposta, ad esempio viene indicato un prezzo diverso, equivale ad una **NUOVA PROPOSTA**). La proposta può essere

REVOCATA finchè il contratto non sia concluso. L'accettazione può essere revocata, purchè la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione.

LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO. IL CONTRATTO È CONCLUSO NEL MOMENTO IN CUI CHI HA FATTO LA PROPOSTA HA CONOSCENZA DELL'ACCETTAZIONE DELL'ALTRA PARTE. INDIVIDUARE TALE MOMENTO È IMPORTANTE PERCHÉ SOLO DA QUELL'ISTANTE I CONTRAENTI SONO GIURIDICAMENTE VINCOLATI. DA QUEL MOMENTO SI DICE CHE IL CONTRATTO HA FORZA DI LEGGE TRA LE PARTI, (NEL SENSO CHE DIVENTA OBBLIGATORIO RISPETTARLO).

Vediamo alcuni casi particolari.

L'OFFERTA AL PUBBLICO (es. cartello affisso ad una vetrina di un negozio) consiste in una proposta non rivolta ad una persona determinata, ma ad una generalità di persone, cosicchè chiunque può esprimere la propria accettazione. Se qualcuno l'accetta, il contratto si perfeziona immediatamente e l'imprenditore è obbligato a rispettare l'offerta.

La **PROPOSTA IRREVOCABILE** è una proposta di contratto che il proponente si impegna a non revocare prima del termine stabilito (la revoca è senza effetto).

L'OPZIONE (scelta) è un contratto con il quale una delle parti si obbliga a mantenere ferma la sua proposta e l'altra si riserva il diritto di accettarla o di rifiutarla entro il termine stabilito (solitamente chi vuole riservarsi l'opzione deve pagare un prezzo).

Il **DIRITTO DI PRELAZIONE** (preferenza) è il diritto di essere preferiti ad altri, a parità di condizioni, nella eventuale conclusione di un futuro contratto. Tale diritto può derivare dalla legge (prelazione legale: conduttore nei confronti dell'immobile, coeredi nei confronti della quota di eredità alienata da un altro coerede) oppure da un accordo tra le parti (prelazione volontaria).

REVOCA NELLE VENDITE FUORI NEGOZIO (vendite porta a porta): l'efficacia dei contratti conclusi fuori dei locali adibiti a esercizio commerciale, resta sospesa per 5 giorni dal momento della conclusione (no obbligo di pagare alcuna penale in caso di revoca del compratore).

CONTRATTI PER TELEVISIONE, PER CORRISPONDENZA, VIA INTERNET: il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza dover specificare i motivi, entro 10 giorni lavorativi da quando riceve la merce (invio di una raccomandata con avviso di ricevimento).

TRATTATIVE E RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE

Il Codice civile si occupa di regolamentare anche la **FASE DELLE TRATTATIVE**, cioè la fase che precede la conclusione del contratto. La **RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE** è il tipo di responsabilità in cui incorre la parte che non si comporta correttamente o secondo buona fede (correttezza e lealtà), nella fase delle trattative ("culpa in contraendo") → risarcimento del danno.

L'OGGETTO DEL CONTRATTO

L'OGGETTO DEL CONTRATTO È LA PRESTAZIONE CHE UNA PARTE SI OBBLIGA AD ESEGUIRE IN FAVORE DELL'ALTRA OPPURE IL BENE O IL DIRITTO (REALE O DI CREDITO) CHE VIENE TRASFERITO DA UNA PARTE ALL'ALTRA.

L'oggetto deve essere **POSSIBILE, LECITO, DETERMINATO** o **DETERMINABILE**, altrimenti il contratto è nullo. **OGGETTO POSSIBILE** significa che l'esecuzione della prestazione o il trasferimento del diritto devono essere materialmente e giuridicamente possibili (oggetto impossibile = vendita di una bene che non esiste o demaniale). **OGGETTO LECITO** significa che l'esecuzione di una data prestazione non deve essere contraria a norme imperative, ai principi dell'ordine pubblico e del buon costume, (oggetto illecito = vendita di un chilo di eroina). **OGGETTO DETERMINATO (O DETERMINABILE)** significa che la cosa o la prestazione deve essere definita (o lo sarà in futuro o vengono indicati i criteri per determinarla), in modo da non generare equivoci (contratto di mutuo a tasso variabile, vendita di cose future → casa).

LA FORMA

LA FORMA È IL MODO IN CUI SI MANIFESTA LA VOLONTÀ DEI CONTRAENTI.

DI REGOLA LA FORMA È LIBERA. Tuttavia l'ordinamento dispone che taluni tipi di contratto, ritenuti importanti, siano conclusi con una forma obbligatoria, (**CONTRATTI FORMALI** o **SOLENNI**), come la forma scritta o l'atto pubblico, altrimenti si ha come conseguenza la nullità del contratto). Se una forma particolare è imposta per legge, essa diventa un elemento essenziale del contratto. Si parla di forma ad substantiam (necessaria per la validità).

E' prevista ad esempio una forma obbligatoria per i contratti immobiliari (trasferimento di proprietà o di altri diritti reali), contratti costitutivi di società di capitali, alcuni contratti di lavoro, ecc.

La FORMA SCRITTA può essere:

- SCRITTURA PRIVATA: documento redatto e sottoscritto dalle parti;
- SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA: documento redatto dalle parti e poi sottoscritto dalle parti davanti ad un pubblico ufficiale, (notaio), che attesta solo la sottoscrizione;
- ATTO PUBBLICO: documento redatto in forma solenne da un notaio (o da un pubblico ufficiale) il quale attesta che in sua presenza, in un dato giorno, sono comparse le persone indicate nell'atto e hanno dichiarato o compiuto ciò che è riportato nell'atto stesso, (è previsto l'atto pubblico per i contratti costitutivi di società di capitali).

Dalla forma richiesta per la validità del contratto, si distingue la forma richiesta dalla legge come PROVA (ad probationem) del contratto davanti al giudice.

I CONTRATTI CHE TRASFERISCONO LA PROPRIETÀ DI BENI IMMOBILI devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata. L'atto pubblico è però poi necessario per la successiva trascrizione del contratto nei registri immobiliari. Quando acquistiamo un immobile il notaio provvede alla trascrizione del contratto nei registri immobiliari. La TRASCRIZIONE (registrazione) è il modo previsto per dare PUBBLICITÀ ad alcuni atti e fatti giuridici, (contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili e di beni mobili registrati, contratti di altri diritti reali sugli stessi beni). Ciò che è stato trascritto si presume a conoscenza di tutti ed opponibile a tutti, (PRESUNZIONE DI CONOSCENZA). LA TRASCRIZIONE È UN ONERE, MA NON È UN OBBLIGO (il contratto non trascritto è valido tra le parti e davanti al giudice, ma non è opponibile a terzi). Per ottenere la trascrizione nel pubblico registro occorre che il contratto abbia la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Alcuni pubblici registri sono: il registro dei beni immobili, il pubblico registro automobilistico, il registro delle imprese, il registro delle persone giuridiche.

LA CAUSA

LA CAUSA È LA FUNZIONE GIURIDICO – ECONOMICA CHE UN CONTRATTO ASSOLVE.

La parola "causa" assume il significato di fine, scopo, funzione. La causa del contratto di compravendita ad esempio è lo scambio denaro - bene. La causa non cambia al variare dell'oggetto (sia che la vendita abbia come oggetto del pane o un'auto). Se manca la causa, il contratto è NULLO (accordo tra amici per andare insieme in vacanza).

IL CONTRATTO È NULLO ANCHE QUANDO LA CAUSA È ILLECITA. Si parla di CAUSA ILLECITA nei casi seguenti:

- CONTRARIA A NORME IMPERATIVE: in contrasto con specifici divieti di legge (contratto di acquisto di animali da macello malati);
- CONTRARIA ALL'ORDINE PUBBLICO: in contrasto con il complesso di regole che si ricavano dai principi generali dell'ordinamento, (contratto che assicuri chi non vuole pagare le tasse dal rischio di essere scoperto);
- CONTRARIA AL BUON COSTUME: in contrasto con l'insieme dei principi di moralità e onestà a cui si ispira l'ordinamento nel suo complesso (non pagato un amore mercenario? un calciatore accetta denaro per far perdere la sua squadra? Il contratto è nullo).

CAUSA TIPICA E ATIPICA. CONTRATTI TIPICI (o con causa tipica) sono quelli che rientrano nei tipi previsti e disciplinati dalla legge. CONTRATTI ATIPICI (o con causa atipica) sono quelli che non rientrano nei tipi previsti e disciplinati dalla legge. L'ordinamento (PRINCIPIO DELL'AUTONOMIA CONTRATTUALE) consente alle parti di inventare nuovi tipi di contratti. Non è raro che contratti atipici siano stati disciplinati successivamente dalla legge (contratto di factoring, contratto di multiproprietà), e siano diventati TIPICI.

GLI ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO

LA CONDIZIONE E IL TERMINE COSTITUISCONO GLI ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO. ACCIDENTALI SIGNIFICA CHE POSSONO ESSERCI O NON ESSERCI, MA SE PER ACCIDENTE CI SONO, SI CONSIDERANO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO.

LA CONDIZIONE. Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo a un AVVENIMENTO FUTURO E INCERTO (acquisto di un immobile condizionato all'ottenimento di un mutuo: CONDIZIONE SOSPENSIVA); (terreno affittato fino a quando diventerà edificabile: CONDIZIONE RISOLUTIVA).

LA CONDIZIONE È UN AVVENIMENTO FUTURO E INCERTO AL VERIFICARSI DEL QUALE LE PARTI SUBORDINANO L'EFFICACIA DEL CONTRATTO. E' SOSPENSIVA QUANDO GLI EFFETTI DEL CONTRATTO NON SI PRODUCONO PRIMA DEL SUO VERIFICARSI. E' RISOLUTIVA QUANDO GLI EFFETTI DEL CONTRATTO CESSANO AL SUO VERIFICARSI.

IL TERMINE. IL TERMINE È IL TEMPO A PARTIRE DAL QUALE O ALLO SCADERE DEL QUALE IL CONTRATTO INIZIA A PRODURRE O CESSA DI PRODURRE I SUOI EFFETTI. SI HA TERMINE INIZIALE QUANDO GLI EFFETTI DEL CONTRATTO INIZIANO A DECORRERE DA UNA CERTA DATA (CONTRATTO DI LAVORO CON DECORRENZA INIZIALE DAL PROSSIMO MESE). SI HA TERMINE FINALE QUANDO GLI EFFETTI DEL CONTRATTO CESSANO ALLA SCADENZA DEL TERMINE STABILITO (CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO).

GLI EFFETTI DEL CONTRATTO

Il contratto, in quanto FONTE DI OBBLIGAZIONI, ha SEMPRE effetti obbligatori per le parti. E' possibile distinguere:

- CONTRATTI CHE PRODUCONO SOLO EFFETTI OBBLIGATORI;
- CONTRATTI CHE PRODUCONO ANCHE EFFETTI REALI.

Producono effetti reali i contratti che hanno per oggetto: il trasferimento del diritto di proprietà di una cosa determinata, il trasferimento o la costituzione di un diritto reale, il trasferimento di un altro diritto, (contratto di vendita, di donazione, di usufrutto, di locazione).

Come regola generale vale il PRINCIPIO DELLA CONSENSUALITÀ: il contratto si perfeziona non appena le parti hanno espresso il loro consenso. CONTRATTI CONSENSUALI sono quelli che si perfezionano con il semplice consenso o accordo delle parti. CONTRATTI REALI sono quelli che si perfezionano solo se al consenso si aggiunge la materiale consegna della cosa (eccezione al principio della consensualità): il deposito, il mutuo, il comodato ecc.

LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

LA RISOLUZIONE (SCIoglimento) CONSENTE DI SCIogliersi DAL CONTRATTO CHE, SEBBENE VALIDAMENTE CONCLUSO, NON PUÒ AVERE CORRETTA ESECUZIONE PER IL SOPRAGGIUNGERE DI ALCUNE ANOMALIE.

LE ANOMALIE CHE POSSONO PORTARE ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SONO:

- 1) INADEMPIMENTO DI UNO DEI CONTRAENTI;
- 2) SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ DI ESEGUIRE LA PRESTAZIONE;
- 3) ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE.

- 1) INADEMPIMENTO DI UNO DEI CONTRAENTI. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altra può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno; (se per esempio in un contratto di compravendita una delle parti non assolve l'obbligazione, come il pagamento del prezzo, l'ordinamento consente all'altra parte di sciogliersi dall'impegno assunto). La risoluzione ha EFFETTO RETROATTIVO tra le parti: ciò comporta che la parte che ha eseguito la prestazione può pretendere la restituzione di quanto ha pagato.

Come si deve operare per ottenere la risoluzione?

a – via giudiziale;

b – diffida ad adempiere entro un termine (intimazione scritta: decorso il termine il contratto si intende risolto);

c – clausola risolutiva espressa inserita nel contratto.

- 2) **SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ AD ESEGUIRE LA PRESTAZIONE.** Nei contratti con prestazioni corrispettive se una delle prestazioni diventa impossibile per causa non imputabile alla parte che vi è tenuta, il contratto si risolve di diritto. La parte non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta.
- 3) **ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA.** Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è diventata eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto.

TIPOLOGIE PARTICOLARI DI CONTRATTO

CONTRATTO PRELIMINARE. E' un contratto che ha per oggetto la stipulazione di un futuro contratto (detto definitivo) di cui si predetermina il contenuto essenziale, (vogliamo comprare una villetta, ma prima dobbiamo verificare nei pubblici registri il proprietario, dobbiamo ottenere un mutuo ...). Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Per i beni immobili il contratto preliminare va trascritto nei registri immobiliari.

CONTRATTI PER ADESIONE. I contratti per adesione sono quelli che si concludono mediante la sottoscrizione di moduli o di formulari già predisposti.

Le **CLAUSOLE VESSATORIE** sono quelle che provocano un significativo squilibrio delle prestazioni a vantaggio di chi le ha predisposte. Quali clausole sono vessatorie? Risarcimento eccessivo, termine anticipato per la disdetta. Secondo il Codice Civile, le clausole vessatorie devono essere sottoscritte separatamente. In conseguenza del recepimento di una direttiva comunitaria, le clausole vessatorie sono inefficaci, mentre rimane efficace il resto del contratto.

CONTRATTI ALEATORI. I contratti aleatori sono quelli in cui una delle prestazioni è rimessa all'alea, cioè alla sorte (alea = rischio). Ad esempio il contratto di assicurazione.

CONTRATTI A TITOLO GRATUITO. Generalmente i contratti sono a titolo oneroso. Nei contratti a titolo oneroso ciascuna parte deve sopportare un onere, cioè un sacrificio, se vuole avere un corrispondente vantaggio (compravendita). Nei contratti a titolo gratuito una parte consegue un vantaggio patrimoniale senza subire un corrispondente sacrificio, (es. donazione, comodato).

ALCUNI CONTRATTI TIPICI – Cenni

LA VENDITA. La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di un bene o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. La forma è libera, (se l'oggetto è costituito da un bene immobile, è necessaria la forma scritta per la validità e l'atto pubblico per la trascrizione). La vendita è un contratto produttivo sia di effetti reali che di effetti obbligatori.

LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE: l'obbligazione principale è quella di pagare il prezzo. Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto. Le spese relative al contratto e le spese accessorie (trasporto) sono a carico del compratore.

LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE:

1 – consegnare la cosa al compratore,

2 – far acquistare la proprietà: non sempre la proprietà si acquista al momento della conclusione del contratto (vendita di un appartamento ancora da costruire → obbligo dell'imprenditore edile di provvedere alla costruzione),

3 – garanzia da vizi occulti: il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi. I vizi sono i difetti che rendono la cosa non idonea all'uso o ne diminuiscono il valore. I vizi palesi sono quelli evidenti al momento dell'acquisto (per questi vizi non è dovuta dal venditore alcuna garanzia). I vizi occulti sono quelli di cui il compratore non può facilmente rendersi conto al momento dell'acquisto. Il compratore ha diritto o alla riduzione del prezzo pagato o alla risoluzione del contratto, se il vizio è considerevole. Il compratore decade dal diritto di garanzia dopo otto giorni, salvo norme particolari. Solitamente i venditori aggiungono un'ulteriore garanzia di un anno o più per elettrodomestici e simili,

4 – garanzia per evizione (vittoria). Garantire contro l'evizione significa garantire che non vincerà la causa un terzo che pretendesse di avanzare sulla cosa diritti preesistenti alla vendita.

CONTRATTO DI LOCAZIONE. Obbligazioni del locatore: consegnare la cosa in buono stato di manutenzione, mantenere la cosa per l'uso convenuto, garantire il pacifico godimento della cosa.

Obbligazione del conduttore: pagamento del canone, consegnare la cosa nello stato in cui la ha ricevuta, servirsi della cosa per l'uso convenuto.

CONTRATTO DI LAVORO. Obblighi del datore di lavoro: riconoscere la retribuzione al lavoratore, rispetto della normativa in tema di sicurezza e salute, orario, ferie, riposi, malattia, ecc.

Diritti del datore di lavoro: ricevere la prestazione lavorativa, poteri di controllo, gerarchico e disciplinare (con limiti).

Obblighi del lavoratore: diligenza, ubbidire alle disposizioni e alle direttive dei superiori gerarchici, divieto di non concorrenza, obbligo di fedeltà.

Diritti del lavoratore: retribuzione, orario, straordinari, riposi, conservazione posto in caso di malattia, no trasferimento se non per gravi motivi e con limiti.

L'INVALIDITÀ DEL CONTRATTO

Un contratto è invalido quando, AL MOMENTO DELLA SUA CONCLUSIONE, esso presenta uno o più "difetti" di una gravità tale da impedirgli di produrre gli effetti che le parti intendevano raggiungere. LE CAUSE DI INVALIDITÀ DI UN CONTRATTO SONO:

- LA NULLITÀ,
- L'ANNULLABILITÀ;
- LA RESCINDIBILITÀ.

La **NULLITÀ** è causata dai difetti più gravi, come la MANCANZA DI UNO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO. Il contratto nullo non può produrre alcun effetto giuridico.

L'**ANNULLABILITÀ** è causata invece da alcuni vizi meno gravi, (VIZI DEL CONSENSO, INCAPACITÀ DI UNO DEI SOGGETTI), sanabili (cioè rimediabili) a determinate condizioni. A differenza del contratto nullo, quello annullabile PRODUCE I SUOI EFFETTI fino a quando esso non venga annullato da una sentenza pronunciata a seguito di un apposito giudizio richiesto dalla parte interessata a far valere tale invalidità.

La **RESCINDIBILITÀ**, infine, riguarda alcune situazioni piuttosto circoscritte, (contratti conclusi IN STATO DI PERICOLO o IN CASO DI NECESSITÀ).

Tutti i difetti di cui sopra riguardano la STRUTTURA DEL CONTRATTO (o del negozio). Ciò significa che essi devono verificarsi AL MOMENTO DELLA SUA CONCLUSIONE, quando cioè LE PARTI RAGGIUNGONO L'ACCORDO, E NON IN UN MOMENTO SUCCESSIVO. LE ANOMALIE CHE INTERESSANO LA FASE SUCCESSIVA ALLA STIPULAZIONE, CIOÈ LA FASE DELL'ESECUZIONE (inadempimento, impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità sopravvenuta), determinano invece la RISOLUZIONE del contratto (vedi prima).

LA NULLITÀ DEL CONTRATTO

L'art. 1418 prevede TRE CATEGORIE DI CAUSE che determinano la NULLITÀ di un contratto:

- a) MANCANZA DI UNO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI. Così, sarà nullo il contratto in cui: le parti non hanno raggiunto un accordo; manca la causa o l'oggetto. Per quanto concerne la forma, il rispetto di una forma particolare è richiesto a pena di nullità solo in una serie tassativa di ipotesi (contratti formali o solenni);
- b) ILLICEITÀ DELLA CAUSA, IMPOSSIBILITÀ, INDETERMINATEZZA E INDETERMINABILITÀ DELL'OGGETTO;
- c) ILLICEITÀ DELLA CONDIZIONE SOSPENSIVA O RISOLUTIVA, impossibilità della condizione sospensiva.

NULLITÀ PARZIALE E TOTALE. La nullità può essere TOTALE o PARZIALE. È PARZIALE quando colpisce SOLO UNA DELLE CLAUSOLE di un contratto. In questo caso tale clausola si considera come non posta. Essa verrà SOSTITUITA DI DIRITTO, qualora la legge preveda per quel caso l'inserzione sostitutiva automatica di un'altra clausola (art. 1339 c.c.). Se invece la legge non prevede nulla, occorrerà ACCERTARE SE LE PARTI AVREBBERO UGUALMENTE AVUTO INTERESSE A CONCLUDERE QUEL CONTRATTO, qualora fossero state a conoscenza della nullità di quella clausola. Se si appura che per le parti quella clausola (nulla) era stata determinante, l'intero contratto verrà travolto dalla nullità. A parte la nullità parziale, una caratteristica della nullità è quella di NON PERMETTERE IN GENERALE ALCUNA FORMA DI "SANATORIA" DEL DIFETTO ORIGINARIO, (nessun atto successivo può sanare l'invalidità).

AZIONE GIUDIZIALE. Altra caratteristica della nullità è che l'azione giudiziale diretta a farla dichiarare può essere proposta:

- DA CHIUNQUE ABBIAM UN INTERESSE, ANCHE SE NON È PARTE;
- SENZA LIMITI DI TEMPO (l'azione, è dunque IMPRESCRITTIBILE).

EFFETTI. Il contratto nullo NON PRODUCE EFFETTI di alcun genere, né tra le parti né nei confronti dei terzi, Se però le parti, ignorando la nullità del contratto, vi hanno dato esecuzione, esse hanno il diritto di PRETENDERE LA RESTITUZIONE DELLE PRESTAZIONI. Quanto agli effetti verso i terzi, la regola generale per cui il contratto nullo non può produrre effetti subisce qualche LIMITAZIONE. Ricordiamo il PRINCIPIO "POSSESSO VALE TITOLO" in materia mobiliare. Pertanto, se Silvio ha venduto un computer a Emilio in forza di un contratto nullo ed

Emilio lo ha rivenduto a Gianni, pur non essendone lui proprietario (perché il contratto era nullo), Gianni acquisterà la proprietà del bene, se ne aveva ottenuto in buona fede il possesso.

L'ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO

L'ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO SI DISTINGUE DALLA NULLITÀ INNANZITUTTO PERCHÉ DIVERSE SONO LE CAUSE CHE LA DETERMINANO. VI SONO DUE SITUAZIONI:

- **VIZI DEL CONSENSO** (O DELLA VOLONTÀ), IDENTIFICATI NELL'ERRORE, NEL DOLO E NELLA VIOLENZA (art. 1427 c.c.);
- **INCAPACITÀ LEGALE O NATURALE** DI UNA DELLE PARTI AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE (art. 1425 c.c.).

L'ANNULLABILITÀ: I VIZI DEL CONSENSO

L'ERRORE. Per errore si intende quella **FALSA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTÀ** che ha indotto un contraente a concludere un contratto, esprimendo così un consenso viziato, (es. un soggetto ha acquistato un quadro che riteneva originale d'autore, mentre invece si tratta di una copia). Non ogni errore determina comunque l'invalidità del contratto. È **INFATTI NECESSARIO CHE ESSO SIA CARATTERIZZATO DAI REQUISITI DELLA ESSENZIALITÀ E DELLA RICONOSCIBILITÀ**. Per errore **ESSENZIALE** (art. 1429 c.c.) si intende l'errore che è **DETERMINANTE DEL CONSENSO**, (cioè è tale che senza di esso il contraente non avrebbe deciso di concludere il contratto). L'errore deve anche essere **RICONOSCIBILE DALL'ALTRO SOGGETTO**: la controparte si deve rendere conto dell'errore commesso dall'altra.

IL DOLO. Si parla di dolo (come vizio del consenso) per indicare quegli **ARTIFICI O RAGGIRI VOLONTARI DIRETTI A INDURRE UN CONTRAENTE IN ERRORE** e a stipulare un contratto che altrimenti egli non avrebbe mai concluso, (es. Giulio acquista un'autovettura usata grazie alle ingannevoli assicurazioni del venditore sul tipo di motore installato e sul chilometraggio effettivamente percorso). Quando si accerta che il contraente vittima del dolo non avrebbe mai manifestato il suo consenso, il dolo si dice **DETERMINANTE** e come tale comporta l'annullabilità del contratto (art. 1439). Se si accerta invece che il contraente vittima del dolo **AVREBBE UGUALMENTE CONCLUSO QUEL CONTRATTO, MA A CONDIZIONI DIVERSE** (Giulio avrebbe ugualmente acquistato la vettura, ma a un prezzo inferiore), il contratto non sarà annullabile, ma la vittima avrà diritto al risarcimento dei danni. In quest'ipotesi, si parla di **DOLO INCIDENTE**.

LA VIOLENZA. È la **MINACCIA DI UN MALE INGIUSTO E NOTEVOLE**, posta in essere al fine di indurre un soggetto a concludere un contratto (art. 1435 c.c.), (es. Sergio minaccia di bruciare la casa di Eugenio, se quest'ultimo non gli venderà un appezzamento di terreno confinante con la sua proprietà). L'oggetto della minaccia può essere costituito dalla vita, dall'integrità fisica o dal patrimonio del contraente, oppure del coniuge, di un ascendente o di un discendente.

Con la situazione appena descritta, detta **VIOLENZA MORALE**, non va confusa la c.d. **VIOLENZA FISICA**: quest'ultima si verifica quando un soggetto viene costretto a concludere un negozio mentre si trova **TOTALMENTE PRIVO DI OGNI CAPACITÀ DI REAZIONE**, (per esempio: sotto ipnosi oppure sequestrato e tenuto prigioniero). Poiché questa situazione è caratterizzata dalla totale assenza di volontà dell'interessato, (è quindi di uno degli elementi essenziali), essa determina la **NULLITÀ DEL CONTRATTO**.

L'ANNULLABILITÀ: L'INCAPACITÀ DI UNA DELLE PARTI

L'INCAPACITÀ LEGALE E L'INCAPACITÀ NATURALE. Sia l'incapacità legale sia quella naturale di una delle parti all'atto della stipulazione producono l'annullabilità del contratto (art. 1425). Nel caso dell'**INCAPACITÀ LEGALE**, (minorenne, interdetto giudiziale), la tutela così intensa che **SI PRESCINDE** dal fatto che l'incapace abbia in concreto **SUBITO UN DANNO**. Nel caso di **INCAPACITÀ NATURALE**, (stato di ubriachezza), invece, il contratto è annullabile a condizione che si provi la sussistenza di un **CONCRETO PREGIUDIZIO**, e la malafede dell'altro contraente.

L'AZIONE DI ANNULLAMENTO

A differenza della domanda giudiziale diretta a ottenere la nullità del contratto, quella di annullamento può essere **PROPOSTA SOLO DALLA PARTE NEL CUI INTERESSE ESSO È STABILITO DALLA LEGGE** (art. 1441). Ciò significa che se un maggiorenne ha concluso una compravendita con un minorenne e si accorge di aver compiuto un pessimo affare non può poi

richiederne l'annullamento adducendo come motivo l'incapacità legale della controparte, dal momento che l'annullabilità è prevista unicamente a tutela dell'incapace.

Altra differenza rispetto all'azione di nullità - che, come si ricorderà, non si prescrive mai (è imprescrittibile) - sta nel fatto che l'AZIONE DI ANNULLAMENTO SI PRESCRIVE IN CINQUE ANNI, decorrenti dalla data di conclusione del contratto (art. 1442).

La pronuncia di annullabilità produce i suoi EFFETTI:

- TRA LE PARTI, IN MODO RETROATTIVO, cioè eliminando tra di esse ogni effetto del contratto fin dall'origine, come se questo non fosse, mai stato concluso;
- NEI CONFRONTI DEI TERZI, MA SOLO RISPETTO A QUELLI IN MALA FEDE, e cioè che conoscevano, (o avrebbero dovuto conoscere con l'ordinaria diligenza) la causa di annullabilità del contratto (art. 1445 c.c.).

Inoltre, diversamente dal contratto nullo che è insanabile, il contratto annullabile può essere sanato con un atto che si chiama convalida (art. 1444 c.c.)

LA RESCISSIONE DEL CONTRATTO

LA RESCISSIONE È UN RIMEDIO CHE L'ORDINAMENTO PREVEDE NEL CASO IN CUI UN CONTRATTO VENGA CONCLUSO DA UN SOGGETTO CHE SI TROVI IN STATO DI PERICOLO O IN STATO DI BISOGNO.

Si trova in STATO DI PERICOLO quel soggetto che ASSUME OBBLIGAZIONI A CONDIZIONI INIQUE, PER LA NECESSITÀ, NOTA ALLA CONTROPARTE, DI SALVARE SÉ O ALTRI DA UN DANNO GRAVE ALLA PERSONA (art. 1447 c.c.).

Si parla, invece, di STATO DI BISOGNO quando vi è una SPROPORZIONE TRA LE PRESTAZIONI DELLE DUE PARTI, e questa sproporzione è dipesa dalla situazione di BISOGNO ECONOMICO DI UNA PARTE, DI CUI L'ALTRA HA APPROFITTATO (art. 1448 c.c.).

Il diritto di richiedere la rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto.

DIRITTO DI FAMIGLIA

IL DIRITTO DI FAMIGLIA È LA PARTE DEL DIRITTO CIVILE CHE REGOLA LA FORMAZIONE DELLA FAMIGLIA E I SUCCESSIVI RAPPORTI TRA I SUOI COMPONENTI.

Si distingue tra:



La FAMIGLIA DI FATTO non è riconosciuta dal nostro diritto. E' previsto però un TRATTAMENTO EQUIPARATO DEI FIGLI IN UNA FAMIGLIA DI FATTO RISPETTO ALLA FAMIGLIA LEGITTIMA. Attualmente hanno pieno riconoscimento, quindi, solo i rapporti tra genitori e FIGLI NATURALI, (figli nati al di fuori del matrimonio).

Si distinguono VARI TIPI DI RAPPORTI:

CONIUGIO: rapporto che vincola due persone unite in matrimonio


PARENTELA: relazione che intercorre tra individui che discendono dalla stessa persona (legame di sangue)

AFFINITA': vincolo che unisce il coniuge ai parenti dell'altro coniuge

ADOZIONE: legame instaurato fra un individuo e la famiglia adottiva

Per quanto riguarda la PARENTELA, essa si dice IN LINEA RETTA quando più persone discendono l'una dall'altra (padre, figlio, nipote): ASCENDENTI e DISCENDENTI. Si ha PARENTELA IN LINEA COLLATERALE quando le persone hanno uno STIPITE IN COMUNE, ma non discendono le une dalle altre (fratelli, cugini, zii).

CALCOLO DEI GRADI: per i parenti in linea retta si contano TANTI GRADI QUANTE SONO LE GENERAZIONI, escludendo la generazione dello stipite e comprendendo quella di partenza (padre e figlio sono parenti di primo grado, nonno e nipote di secondo grado). Per i collaterali si contano le generazioni salendo fino allo stipite (che viene escluso dal calcolo) e ridiscendendo fino al parente che si vuole considerare (i fratelli sono parenti di secondo grado, i cugini di quarto). Di regola la legge non riconosce effetti oltre il - sesto grado. Per l'affinità i gradi si calcolano come la parentela.



Luigi è parente di primo grado in linea retta rispetto a Piero; è parente di secondo grado in linea retta rispetto a Gino; è parente di terzo grado in linea collaterale rispetto a Mario; è parente di quarto grado in linea collaterale rispetto a Maria.

La visione della famiglia, prima della Costituzione, era improntata ad un regime di tipo "patriarcale": la figura del marito – capofamiglia prevaleva anche dal punto di vista giuridico su quelle della moglie. Questa visione fu recepita nel Codice Civile del 1942. Finalmente la Costituzione del 1948 riconosce l'UGUAGLIANZA GIURIDICA DEI CONIUGI. L'art. 29 c. 2 recita: "Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi ...". Con la legge 151 del 19/05/1975, la LEGGE DI RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA, si arriva anche dal punto di vista sostanziale,

all'uguaglianza tra marito e moglie, (ad esempio viene introdotto come regime patrimoniale automatico quello della COMUNIONE DEI BENI, salvo esplicita disposizione diversa dei coniugi). E' DOVERE E DIRITTO DEI GENITORI mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio (art. 30 Cost.). Il legame familiare comporta anche il dovere di fornire i mezzi di sussistenza, detti ALIMENTI, ai parenti che non siano in grado di provvedere al proprio mantenimento. Qualora una persona versi in stato di bisogno, può chiedere l'erogazione di alimenti agli altri componenti della famiglia secondo un ordine prestabilito (coniuge, figli, nipoti, genitori, nonni, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle). Il richiedente ha DIRITTO AGLI ALIMENTI solo se prova la sua invalidità al lavoro per incapacità fisica o per impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle sue condizioni sociali.

IL MATRIMONIO

IL MATRIMONIO È UN ATTO CON IL QUALE DUE PERSONE MANIFESTANO LA VOLONTÀ DI COSTITUIRE UNA NUOVA FAMIGLIA. Il contenuto del matrimonio è determinato dalla legge. Attenzione: non è un contratto, ma semplicemente un NEGOZIO GIURIDICO BILATERALE (manca il carattere patrimoniale).

La PROMESSA DI MATRIMONIO non è vincolante per le parti, tuttavia ciascuno dei due fidanzati può inoltrare al giudice istanza di RESTITUZIONE DEI DONI fatti all'altro in occasione della promessa di matrimonio, (sono esclusi quindi i regali per causa diversa dal matrimonio). Se la promessa è stata fatta per iscritto, il fidanzato che ha ritirato la promessa è tenuto a risarcire le spese che l'altro fidanzato a già sostenuto per la cerimonia.

La celebrazione del matrimonio può assumere TRE FORME distinte: IL MATRIMONIO CIVILE, IL MATRIMONIO RELIGIOSO CONCORDATARIO O CATTOLICO, IL MATRIMONIO RELIGIOSO ACATTOLICO.



IL MATRIMONIO CIVILE

IL MATRIMONIO CIVILE è celebrato da un UFFICIALE DI STATO CIVILE (sindaco o suo delegato). La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla PUBBLICAZIONE DELLA NOTIZIA, (affissione pubblica presso il Comune di un atto dove si indicano le generalità degli sposi e il luogo della celebrazione, almeno 4 giorni prima della celebrazione). Questa forma di pubblicità serve per consentire, a chi ritenga vi siano IMPEDIMENTI al matrimonio, di farli valere prima che venga celebrato. Per quanto riguarda la CELEBRAZIONE, l'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, legge agli sposi gli artt. 143, 144 e 147; seguono la dichiarazione dei due futuri coniugi e la dichiarazione che le due persone sono unite in matrimonio; infine si provvede alla compilazione dell'atto di matrimonio. Il matrimonio come negozio giuridico si perfeziona alla frase: "... vi dichiaro uniti in matrimonio".

L'ordinamento prevede alcune CAUSE DI INVALIDITÀ DELL'ATTO MATRIMONIALE CHE CONSENTONO DI CHIEDERE L'ANNULLAMENTO, (IMPEDIMENTI DIRIMENTI - dirimere = sciogliere): precedente matrimonio; vincoli di parentela, affinità o di adozione; interdizione; condanna per omicidio o tentato del coniuge della persona che si vorrebbe sposare; minore età; incapacità di intendere e di volere al momento della celebrazione; errore su determinate qualità personali del coniuge (impotentia generandi), consenso estorto con violenza (minacce).

I minorenni che hanno compiuto 16 anni solo in casi eccezionali possono essere autorizzati ad unirsi in matrimonio, (gravi motivi quali il trasferimento urgente all'estero, pericolo di morte dei nubendi, una lunga convivenza, la gravidanza). In tal caso si parla di MINORI EMANCIPATI.

Gli IMPEDIMENTI IMPEDIENTI sono quelle circostanze non così gravi da determinare la nullità del matrimonio. Viene applicata una sanzione amministrativa. (es. rispetto del lutto vedovile: la vedova può contrarre matrimonio solo dopo 10 mesi dallo scioglimento del precedente, in modo che non ci siano dubbi sulla paternità degli eventuali figli).

IL MATRIMONIO CONCORDATARIO

E' celebrato da un MINISTRO DEL CULTO CATTOLICO secondo le norme del diritto canonico in conformità del Concordato intervenuto tra Stato e Chiesa. Il sacerdote legge gli artt. 143, 144, 147 e provvede a trasmettere l'atto di matrimonio all'ufficiale di stato civile che si occupa della trascrizione nei registri dello stato civile. Dal punto di vista giuridico, NON C'È NESSUNA DIFFERENZA tra matrimonio civile e matrimonio religioso, (cattolico o non cattolico).

IL MATRIMONIO ACATTOLICO

Se le parti professano una religione diversa, possono celebrare il matrimonio davanti a un ministro del loro culto, ma l'atto è interamente regolato dalle norme del Codice civile.

Per quanto riguarda il matrimonio tra italiani e stranieri, le condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla LEGGE NAZIONALE DI CIASCUN NUBENDO (almeno 16 anni) (NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO); nel caso siano due stranieri, potrà applicarsi la legge del loro Paese. I rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata. Attualmente lo straniero che si sposa con un coniuge con cittadinanza italiana acquista la cittadinanza italiana al momento del matrimonio, se risiede regolarmente in Italia da almeno 6 mesi, oppure dopo tre anni di matrimonio (questo per evitare matrimoni combinati e di convenienza).

IL MATRIMONIO COME RAPPORTO

Analizziamo brevemente alcuni articoli del Codice civile che regolano i rapporti tra i coniugi:

Art. 143: i coniugi hanno gli **STESSI DIRITTI** e gli **STESSI OBBLIGHI**, (fedeltà, assistenza morale e materiale; contribuire ai bisogni della famiglia). Dal 1969 l'adulterio non è più un reato.

Art. 144: i coniugi concordano l'indirizzo della vita familiare e fissano la **RESIDENZA** della famiglia.

Art. 147: entrambi i coniugi hanno l'**OBBLIGO DI MANTENERE I FIGLI, DI ISTRUIRLI, DI EDUCARLI** tenendo conto delle loro capacità, aspirazioni.

I figli sono soggetti alla **POTESTÀ** dei genitori sino alla maggiore età o all'emancipazione, (minori emancipati). I **FIGLI HANNO L'OBBLIGO DI RISPETTARE I GENITORI E DI FORNIRE, IN OGNI TEMPO, GLI ALIMENTI AI GENITORI CHE SI TROVINO IN STATO DI BISOGNO.**

IL REGIME PATRIMONIALE TRA I CONIUGI

LA COMUNIONE DEI BENI È IL REGIME PATRIMONIALE CHE LA LEGGE CONSIDERA NORMALE E SI APPLICA AUTOMATICAMENTE SE I CONIUGI NON DICHIARANO DI VOLER OPTARE PER UN ALTRO TIPO DI REGIME (SEPARAZIONE).

Per effetto della **COMUNIONE** diventano di **PROPRIETÀ COMUNE** I BENI ACQUISTATI INSIEME O SEPARATAMENTE DOPO IL MATRIMONIO, tranne i beni di cui era proprietario un coniuge prima del matrimonio, i beni in eredità o in donazione, i beni utilizzati per svolgere il proprio lavoro. La **COMUNIONE** si scioglie per **VOLONTÀ DEI CONIUGI** (atto pubblico), in seguito a separazione, scioglimento, annullamento: conseguenza sarà la ripartizione uguale di debiti e crediti. Il giudice, in relazione alle necessità della prole, può costituire a favore di uno dei coniugi l'**USUFRUTTO** su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge (simile è il diritto di abitazione sulla casa).

Gli atti (di straordinaria amministrazione) compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro sono annullabili, se riguardano beni immobili o beni immobili iscritti in pubblici registri (l'acquirente deve controllare nei registri di stato civile il regime patrimoniale), oppure validi, se riguardano altri beni mobili.

IL REGIME DI **SEPARAZIONE** ATTRIBUISCE A CIASCUNO DEI CONIUGI LA PROPRIETÀ DEI BENI CHE ACQUISTA DURANTE IL MATRIMONIO.



CON LA SEPARAZIONE SI ATTENUANO I DOVERI TRA I CONIUGI, (no obbligo di coabitazione e di fedeltà; OBBLIGO DI ASSISTENZA: eventuale corresponsione di un assegno di mantenimento a favore del coniuge che non ha redditi propri, a condizione che la separazione non sia a lui addebitabile; comunque il coniuge che non ha redditi, ha diritto ad un assegno alimentare). LA SEPARAZIONE NON SCIOLGIE IL MATRIMONIO e i coniugi rimangono ancora giuridicamente marito e moglie. LA SEPARAZIONE PUÒ ESSERE LEGALE (DISCIPLINATA DALLA LEGGE) O DI FATTO (semplice separazione dei coniugi, senza intervento del tribunale: QUESTA NON HA EFFETTI GIURIDICI E NON È RILEVANTE AI FINI DELLA RICHIESTA DI DIVORZIO). LA SEPARAZIONE LEGALE PUÒ ESSERE CONSENSUALE O GIUDIZIALE. Gli effetti della separazione cessano con la ripresa della vita in comune (non è necessaria una sentenza del tribunale). L'iter procedimentale prevede i consueti tre gradi di giudizio: Tribunale, Corte d'appello, Corte di Cassazione.

PROCEDURA PER LA SEPARAZIONE CONSENSUALE. E' FONDATA SULL'ACCORDO DEI CONIUGI. La procedura inizia con il ricorso al Tribunale da parte di entrambi i coniugi. Al TENTATIVO DI RICONCILIAZIONE da parte del presidente del Tribunale, se questo ha un esito negativo, segue la pronuncia del giudice sulla separazione e sugli accordi già convenuti tra le parti.

PROCEDURA PER LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE. I coniugi non raggiungono un accordo. La procedura inizia con il RICORSO DI UN SOLO CONIUGE. Al TENTATIVO DI RICONCILIAZIONE da parte del presidente del Tribunale, se questo ha un esito negativo, seguono le pronunce su eventuali provvedimenti urgenti e provvisori (autorizzazione a vivere separati, disposizioni sui figli, eventuale assegno di mantenimento, disciplina delle visite, affidamento) e sull'eventuale assegno a favore di uno dei due coniugi e sulla divisione dei beni coniugali.

IL DIVORZIO

IL VINCOLO MATRIMONIALE PUÒ SCIOGLIERSI: A CAUSA DI MORTE O PER EFFETTO DEL DIVORZIO (l. n. 898 del 1/12/70, legge che è rimasta in vigore anche dopo il referendum abrogativo del 1974). IL DIVORZIO PUÒ ESSERE CHIESTO DOPO TRE ANNI DALLA SENTENZA DI SEPARAZIONE LEGALE.


Il divorzio produce lo scioglimento del matrimonio civile e determina la CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI del matrimonio concordatario. I coniugi divorziati riacquistano la LIBERTÀ DI STATO e possono contrarre un NUOVO MATRIMONIO CIVILE (la Chiesa non riconosce il divorzio). Lo scioglimento non va confuso con l'annullamento, che riguarda l'invalidità del matrimonio come atto. L'istanza di divorzio può essere presentata da uno dei coniugi se:

- è intervenuta da almeno tre anni una separazione, giudiziale o consensuale (no di fatto);
- in caso di non consumazione;
- in caso di rettifica (cambiamento) di sesso;
- per gravi condanne penali riportate dal coniuge;
- l'altro coniuge ha contratto un nuovo matrimonio all'estero o ha ottenuto l'annullamento.

La SENTENZA DI DIVORZIO interviene in tema di affidamento della prole, prevede un assegno di mantenimento per i figli, e può stabilire un assegno periodico per il coniuge (tale obbligo cessa se il coniuge che riceve l'assegno si sposa o muore).

LA FILIAZIONE

Il vincolo che unisce una persona a chi l' ha generata viene chiamato FILIAZIONE.



E' FIGLIO LEGITTIMO IL FIGLIO CONCEPITO DA GENITORI UNITI TRA DI LORO IN MATRIMONIO.

Si PRESUME che il marito sia padre del figlio concepito durante il matrimonio, fino a prova contraria (PRESUNZIONE LEGALE. "Mater semper certa est, pater numquam (giammai)"). I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli sono regolati dalla LEGGE NAZIONALE DEL FIGLIO (norme di diritto internazionale privato).

DISCONOSCIMENTO. L'AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITÀ è consentita solo nei seguenti casi:

- se i coniugi NON HANNO COABITATO per un periodo compreso tra i sei e i dieci mesi prima della nascita;
- se il marito, nello stesso periodo, era affetto da IMPOTENZA;
- se la moglie ha commesso ADULTERIO o ha tenuto celata la gravidanza e la nascita.

L'azione di disconoscimento può essere promossa tanto dal presunto padre, quanto dalla madre o dal figlio.

LEGITTIMITÀ. OPPOSTA ALL'AZIONE DI DISCONOSCIMENTO È L'AZIONE DI RECLAMO DI LEGITTIMITÀ. Questa può essere proposta contro entrambi i genitori da chi voglia dimostrare di essere loro figlio legittimo.

RICONOSCIMENTO. È FIGLIO NATURALE il figlio concepito al di fuori del matrimonio. Il RICONOSCIMENTO è un atto solenne e irrevocabile con il quale i genitori (o anche uno) riconoscono come proprio il figlio naturale. Può essere fatto al momento della compilazione dell'atto di nascita o anche con una dichiarazione posteriore. Effetto del riconoscimento del figlio naturale è l'assunzione da parte del genitore di tutti i doveri e diritti che si hanno nei confronti dei figli legittimi.

LEGITTIMAZIONE: avviene per effetto del matrimonio tra i genitori del figlio naturale riconosciuto.

L'ADOZIONE

L'ADOZIONE è un istituto che consente, con provvedimento giudiziario, di ASSEGNARE UNA FAMIGLIA AI MINORI CHE NE SIANO PRIVI. La legge n. 184 del 4 maggio 1983 (e la l. 476 del 1998) prevede che possono adottare i minori di età, I CONIUGI UNITI IN MATRIMONIO DA ALMENO TRE ANNI e conviventi purchè risultino IDONEI a svolgere il ruolo di genitori. Possono essere adottati i minori dichiarati dal tribunale in STATO DI ADOTTABILITÀ (situazioni di abbandono, non transitorie, anche contro il parere dei genitori). L'adozione è preceduta da un periodo di prova: l'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO.

Per effetto del decreto di adozione il minore diventa FIGLIO LEGITTIMO degli adottanti, diventa parente degli ascendenti e discendenti e assume la stessa posizione rispetto ai figli legittimi in merito alla successione. CESSA OGNI RAPPORTO GIURIDICO DELL'ADOTTATO CON LA FAMIGLIA D'ORIGINE.

Sono previste procedure diverse a seconda di:

- adozione di minori cittadini italiani
- adozione di minori stranieri
- adozione di maggiorenni (per chi non ha eredi)

L'AFFIDAMENTO

Secondo la l. 184 del 1983, l'affidamento è un PROVVEDIMENTO A CARATTERE PROVVISORIO con il quale il minore, che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, può essere affidato ad un'altra famiglia, (anche a singole persone o a comunità), che provvedano al suo mantenimento, alla sua educazione e alla sua istruzione, (genitori in ospedale, in carcere). SPESSO ALL'AFFIDAMENTO, SEGUE L'ADOZIONE (PROVVEDIMENTO DEFINITIVO).

LA SUCCESSIONE PER CAUSA DI MORTE

CON LA MORTE DI UNA PERSONA SI TRASMETTE AGLI EREDI TUTTO IL SUO PATRIMONIO (DIRITTI REALI, DEBITI E CREDITI).

Si sciolgono automaticamente i contratti che hanno per oggetto prestazioni di tipo personale, (contratto di lavoro), e si estinguono i diritti di personalità. Ciò che è trasmissibile ai successori compone l'asse ereditario o EREDITÀ.

Sono CAPACI DI SUCCEEDERE tutti coloro che sono nati o almeno concepiti al tempo dell'apertura della successione, cioè con il decesso della persona.

Non possono succedere le persone morte prima del DE CUIUS o insieme a lui (is de cuius haereditate agitur: colui della cui eredità si tratta). E' ESCLUSO PER INDEGNITÀ chi si sia macchiato di gravi atti nei confronti del de cuius.

LA DIVISIONE DELL'EREDITÀ VA FATTA PER STIRPI: se il de cuius aveva due figli a lui premorti che gli hanno lasciato rispettivamente uno o quattro nipoti, il nipote unico (appartenente ad una stirpe) avrà diritto a metà dell'eredità.

L'EREDITÀ SI ACQUISTA SOLO SE VIENE ACCETTATA. L'accettazione può essere espressa (documento) o tacita (atti inequivocabili). Se l'erede non accetta soccorre l'istituto della rappresentazione. La RAPPRESENTAZIONE è l'istituto che consente ai discendenti di sostituirsi al loro ascendente che non accetti l'eredità o il legato, perché non vuole o non può (morto). La rappresentazione ha luogo in linea retta (quando i figli rappresentano il padre nella successione al nonno) o in linea collaterale (quando i figli rappresentano il padre nella successione al fratello). Se nessuno degli aventi diritto accetta, l'eredità va allo Stato.

PER EFFETTO DELL'ACCETTAZIONE IL PATRIMONIO DEL DE CUIUS SI FONDE CON QUELLO DELL'EREDE (CHE È TENUTO A PAGARE I DEBITI, ANCHE SE SUPERANO I CREDITI). E' possibile ricorrere all'ACCETTAZIONE CON BENEFICIO DI INVENTARIO, da farsi per atto pubblico. I DUE PATRIMONI RESTANO DISTINTI E L'EREDE RISPONDE DEI DEBITI FINO A CONCORRENZA DELL'ATTIVO RICEVUTO.

Se a ricevere l'eredità sono PIÙ EREDI, tra di essi si instaura la COMUNIONE EREDITARIA, regolata dalle norme sulla comunione con alcune eccezioni:

- eventuali obbligazioni si ritengono PARZIARIE e non solidali: ogni erede risponde solo in proporzione alla propria quota di eredità;
- ogni coerede può ALIENARE LA PROPRIA QUOTA, ma prima deve offrirla agli altri coeredi
- ogni coerede può chiedere la DIVISIONE AL GIUDICE, se non è stata fatta dal testatore.

I DIVERSI TIPI DI SUCCESSIONE

OGNI PERSONA PUÒ DISPORRE PER TESTAMENTO DEI PROPRI BENI (SUCCESSIONE TESTAMENTARIA). UNA PARTE PERÒ DEVE NECESSARIAMENTE ESSERE DESTINATA AI PARENTI PIÙ PROSSIMI INDICATI DALLA LEGGE (SUCCESSIONE NECESSARIA), A PRESCINDERE DA QUANTO PREVISTO NEL TESTAMENTO. SE POI IL SOGGETTO NON HA LASCIATO TESTAMENTO, LA LEGGE INDICA QUALI PERSONE POSSONO SUCCEEDERGLI (SUCCESSIONE LEGITTIMA).

SUCCESSIONE TESTAMENTARIA. Il TESTAMENTO, negozio giuridico patrimoniale unilaterale, è l'atto con il quale una persona dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Il testamento è un atto unilaterale REVOCABILE. Le FORME TESTAMENTARIE sono diverse, ma hanno la medesima efficacia, e sono: TESTAMENTO OLOGRAFO (scritto e sottoscritto dal testatore), TESTAMENTO PUBBLICO (redatto dal notaio alla presenza di testimoni e sottoscritto dal testatore), TESTAMENTO SEGRETO (redatto e sottoscritto dal testatore e consegnato sigillato al notaio alla presenza di testimoni).

L'EREDE è colui al quale vanno tutti i beni del de cuius o una quota di essi. Il LEGATARIO è la persona a cui vanno uno o più beni determinati. AGLI EREDI SI TRASMETTONO ANCHE I DEBITI DEL DEFUNTO, AI LEGATARI NO.

SUCCESSIONE NECESSARIA. Nessuno può escludere dall'eredità i propri congiunti. **NON VALE LA FRASE: "TI DISEREDO!"**. Una quota del patrimonio deve necessariamente essere riservata ai parenti più prossimi. **LEGITTIMARI** sono chiamati coloro che hanno diritto di beneficiare della quota ad essi riservata dalla legge. **IL TESTATORE TRAMITE TESTAMENTO PUÒ DISPORRE SOLO DELLA PARTE DEL SUO PATRIMONIO CHE ECCEDE TALE QUOTA.** Sono previste le seguenti quote:

coniuge superstite → 1/2
coniuge superstite (con un figlio) → 1/3
coniuge superstite (con più figli) → 1/4
no riserva al coniuge responsabile della separazione
figlio unico (e discendenti) → 1/2
più figli → 2/3
ascendenti (se non ci sono figli e non c'è il coniuge) → 1/3
ascendenti (se non ci sono figli) → 1/4

SUCCESSIONE LEGITTIMA. Se una persona muore **SENZA AVER FATTO TESTAMENTO**, la legge stabilisce interamente la distribuzione dell'eredità. In tal caso si parla di **EREDI LEGITTIMI**, (gli eredi legittimari costituiscono una categoria ristretta; gli eredi legittimi arrivano fino al sesto grado).

Eredi legittimi: figli e coniuge, anche separato (purchè la separazione non sia a lui addebitabile).
coniuge (con un figlio) → 2/3
coniuge (con più figli) → 1/3
coniuge (senza figli) → 2/3 e 1/3 ai genitori, fratelli e sorelle
nessuno dei precedenti → parenti fino al sesto grado (i parenti di grado più prossimo escludono gli altri)
Nessuno entro il sesto grado? → Stato

COLLAZIONE

Quando l'eredità deve essere divisa tra i **LEGITTIMARI** nel computo della massa ereditaria devono **CONSIDERARSI ANCHE LE DONAZIONI** che qualcuno dei coeredi potrebbe aver ricevuto dal de cuius quando questi era in vita. Chi ha ricevuto beni o denaro dovrà conferirli (collazione), cioè reinserirli nel patrimonio ereditario, e potrà poi partecipare insieme agli altri eredi all'equa ripartizione. Il de cuius può dispensare il donatario dalla collazione, ma solo nei limiti della quota di cui può disporre per testamento. L'obbligo della collazione è previsto solo per chi accetta l'eredità.

AZIONE DI RIDUZIONE

Se in seguito a donazioni o disposizioni testamentarie, il legittimario eredita una quota inferiore a quanto stabilito dalle norme sulla successione necessaria, può intraprendere l'azione di riduzione (ridotte le quote o le donazioni di altri).